



**Parte seconda - N. 294**

**Anno 45**

**24 dicembre 2014**

**N. 363**

PUBBLICAZIONE A SEGUITO DI NUOVE ISTITUZIONI, MODIFICHE, INTEGRAZIONI  
ED ABROGAZIONI DEGLI STATUTI DI

**UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL SAVIO”** 2

**COMUNE DI PARMA** 34

COMUNE DI CESENA (FORLÌ-CESENA)

UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL SAVIO". MODIFICA STATUTO



# STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL SAVIO"

Il Testo è stato approvato dai Consigli delle Amministrazioni Comunali costituenti l'Unione, in conformità all'art. 32, comma 6, TUEL, con i seguenti provvedimenti consiliari:

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| – <b>Consiglio Comunale di Bagno di Romagna</b> | <b>Delibera n. 62 del 29/11/2013</b> |
| – <b>Consiglio Comunale di Cesena</b>           | <b>Delibera n. 78 del 12/12/2013</b> |
| – <b>Consiglio Comunale di Mercato Saraceno</b> | <b>Delibera n. 69 del 14/11/2013</b> |
| – <b>Consiglio Comunale di Montiano</b>         | <b>Delibera n. 37 del 14/11/2013</b> |
| – <b>Consiglio Comunale di Sarsina</b>          | <b>Delibera n. 69 del 14/11/2013</b> |
| – <b>Consiglio Comunale di Verghereto</b>       | <b>Delibera n. 64 del 28/11/2013</b> |

Atti deliberativi pubblicati all'Albo Pretorio dei rispettivi Enti e inviati al Ministero dell'interno ai fini previsti dall'art. 6 TUEL.

**Modificato con delibera di Consiglio dell'Unione n. 27 del 10/11/2014**

**I N D I C E****TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI**

- ART. 1 - Istituzione dell'Unione - Denominazione - Sede - Stemma e Gonfalone  
ART. 2 - Statuto e Regolamenti  
ART. 3 - Durata e scioglimento dell'Unione  
ART. 4 - Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione  
ART. 5 - Finalità - Funzioni e compiti dell'Unione  
ART. 6 - Funzioni dell'Unione conferite dai Comuni  
ART. 7 - Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione

**TITOLO II - GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE**

- ART. 8 - Gli Organi di governo

**IL CONSIGLIO**

- ART. 9 - Competenze del Consiglio  
ART. 10 - Composizione del Consiglio  
ART. 11 - Elezione, dimissioni, surrogazione e durata in carica dei Consiglieri  
ART. 12 - Diritti e doveri del Consigliere  
ART. 13 - Garanzia delle minoranze e controllo consiliare  
ART. 14 - Incompatibilità a Consigliere dell'Unione - Cause di decadenza  
ART. 15 - Prima seduta del Consiglio e Presidenza  
ART. 16 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio  
ART. 17 - Disciplina delle sedute  
ART. 18 - Votazioni  
ART. 19 - Commissioni consiliari  
ART. 20 - Gruppi consiliari

**LA GIUNTA**

- ART. 21 - Composizione della Giunta  
ART. 22 - Competenze della Giunta

**IL PRESIDENTE**

- ART. 23 - Il Presidente  
ART. 24 - Il Vicepresidente  
ART. 25 - Elezione e surrogazione del Presidente

**TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

- ART. 26 - Rapporti tra organi politici e dirigenza  
ART. 27 - Principi generali di organizzazione  
ART. 28 - Sub ambiti
- 
- ART. 29 - Conferenza dei Sindaci di sub ambito  
ART. 30 - Articolazione degli uffici e dei servizi in sub ambiti  
ART. 31 - Principi generali di gestione  
ART. 32 - Principi in materia di personale  
ART. 33 - Principi di collaborazione  
ART. 34 - Segretario / Direttore Generale  
ART. 35 - Responsabili del settore e dei servizi  
ART. 36 - Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

**TITOLO IV - ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI**

- ART. 37 - Principi generali  
ART. 38 - Strumenti di programmazione  
ART. 39 - Accordo quadro per lo sviluppo della montagna  
ART. 40 - Programmi annuali operativi attuativi dell'accordo quadro  
ART. 41 - Progetti speciali integrati  
ART. 42 - Principi in materia di servizi pubblici locali. Partecipazioni in società

**TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'**

- ART. 43 - Finanze dell'Unione
- ART. 44 - Bilancio e programmazione finanziaria. Controllo di gestione
- ART. 45 - Gestione finanziaria
- ART. 46 - Organo di Revisione contabile
- ART. 47 - Affidamento del servizio di Tesoreria

**TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

- ART. 48 - Principi generali
- ART. 49 - Informazione e trasparenza
- ART. 50 - Accesso ai documenti amministrativi
- ART. 51 - Accesso civico
- ART. 52 - Diritto di partecipazione al procedimento amministrativo
- ART. 53 - Istanze, petizioni e proposte

**TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI**

- ART. 54 - Atti regolamentari
- ART. 55 - Il Presidente temporaneo
- ART. 56 - Continuità Amministrativa
- ART. 57 - Effetti dello Statuto e costituzione dell'Unione

**ALLEGATO "A" - art. 6 co. 4**

**TITOLO I**  
**PRINCIPI FONDAMENTALI**

**ART. 1**  
**ISTITUZIONE DELL'UNIONE - DENOMINAZIONE, SEDE,**  
**STEMMA E GONFALONE**

- 1) In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267, della Legge Regionale 21/2012 di riordino territoriale, del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 122 del 25.06.2013 relativo allo scioglimento della preesistente Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate ed alla regolazione dei conseguenti aspetti successori, nonché dell'atto costitutivo sottoscritto in data 24 gennaio 2014 dai Sindaci dei Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto, è costituita tra i Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto l'**Unione dei Comuni "Valle del Savio"**, di seguito denominata "Unione".
- 2) L'Unione viene costituita allo scopo di esercitare funzioni e servizi in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei Comuni membri, a beneficio dell'intera comunità dell'Unione, in conformità ai principi di autogoverno locale, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dalla Costituzione. L'Unione esercita anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'art. 44, 2 co, della Costituzione. In particolare, l'Unione dei Comuni "Valle del Savio" subentra a titolo universale sia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, sia nell'esercizio di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, come risultanti dal Piano di successione, adottato ai sensi dell'art. 11 della L. R. n. 21/2012, intestati alla soppressa Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate, istituita ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 42 del 27.02.2009, trasformata in Unione di Comuni ai sensi Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 122 del 25.06.2013, al fine di garantire senza soluzione di continuità giuridica ed amministrativa lo svolgimento di tutte le funzioni ed attività da questa precedentemente esercitate.
- 3) L'Unione è un Ente Locale, con autonomia statutaria e regolamentare, a cui si applicano, in quanto compatibili e se non diversamente disciplinati, i principi di cui al commi 4 e 5 dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000.
- 4) L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
- 5) L'Unione ha sede legale nel territorio del Comune di Cesena. I suoi organi possono riunirsi anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio dell'Unione. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati e sedi secondarie, la cui esatta ubicazione viene individuata dalla Giunta con propria deliberazione.

- 6) L'Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "Unione dei Comuni "Valle del Savio" e con lo stemma e il gonfalone dell'Ente, qualora approvato con apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione.
- 7) L'utilizzo del gonfalone e dello stemma, compresa la loro riproduzione, sono disposti su autorizzazione del Presidente.
- 8) L'Unione può utilizzare lo stemma dei Comuni membri ai fini di una rappresentanza unitaria degli stessi.

## **ART. 2 STATUTO E REGOLAMENTI**

- 1) Lo Statuto dell'Unione è approvato dai singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei consiglieri comunali assegnati conformemente a quanto disposto all'articolo 32 comma 6 del D.lgs 267/2000. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi sotto ordinati.
- 2) Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio dell'Unione con le medesime modalità previste per l'approvazione dello statuto stesso.**
- 3) L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate, per i rapporti anche finanziari con i Comuni e nelle materie di propria competenza.

## **ARTICOLO 3 DURATA E SCIoglimento DELL'UNIONE**

- 1) L'Unione è costituita a tempo indeterminato con effetti giuridici decorrenti dalla data della sua costituzione.
- 2) Lo scioglimento dell'Unione - nei casi e nei limiti consentiti dalla legislazione nazionale e regionale - è disposto, su proposta del Consiglio dell'Unione, con conformi deliberazioni di tutti i Consigli Comunali dei Comuni aderenti recepite dal Consiglio dell'Unione, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
  - la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;
  - le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
  - la destinazione delle risorse patrimoniali, strumentali ed umane dell'Unione nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale;

- 3) A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.
- 4) Contestualmente a quanto disposto dal comma 3 le funzioni e servizi già di competenza della Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate" sono riallocate ai sensi della normativa vigente.

#### **ARTICOLO 4**

##### **ADESIONE DI NUOVI COMUNI - RECESSO DALL'UNIONE**

- 1) L'adesione all'Unione di nuovi Comuni di norma contermini, deliberata dai rispettivi Consigli Comunali con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli Comunali dei Comuni già aderenti, su proposta del Consiglio dell'Unione.
- 2) L'adesione ha in ogni caso effetto a partire dall'anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto dell'Unione.
- 3) E' fatta salva l'integrità dell'Unione per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione e per quelle da gestire obbligatoriamente in forma associata; conseguentemente la possibilità di recedere dall'Unione è prevista per i Comuni montani solo in caso di passaggio ad altra Unione. In tal caso, ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie; il Consiglio dell'Unione e gli altri Consigli comunali prendono atto di tale deliberazione, assumendo gli atti conseguenti.
- 4) Fatto salvo quanto disposto dall'art. 3, il recesso deve essere deliberato entro il mese di aprile ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo all'adozione della deliberazione di recesso a partire dal secondo anno dall'adozione della deliberazione di recesso. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente che ha receduto.
- 5) Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti e degli altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
- 6) In caso di recesso di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 4. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.
- 7) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a

qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.

- 8) Se valutato necessario e/o su richiesta del Comune che recede, il Consiglio dell'Unione delibera la nomina di un Commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal Commissario deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con maggioranza qualificata. Le spese del Commissario sono poste a carico del Comune che recede se è lo stesso che ne ha fatto richiesta di nomina .

## **ART. 5**

### **FINALITA', FUNZIONI E COMPITI DELL'UNIONE**

- 1) L'Unione è costituita per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi:
- a) Funzioni "proprie" espressamente assegnate da disposizioni normative;
  - b) Funzioni e servizi conferiti dai Comuni aderenti;
  - c) Funzioni e servizi conferiti da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia o altri enti, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento.
  - d) Funzioni e Servizi già di competenza della soppressa Comunità Montana;

A tal fine, il territorio dell'Unione costituisce "ambito ottimale" per la gestione associata, ai sensi del T.U.E.L. e delle Leggi Regionali in materia.

- 2) L'Unione persegue le seguenti finalità generali:
- a) promuovere il progresso civile dei suoi cittadini;
  - b) migliorare i servizi erogati sul territorio, estendendo le eccellenze a beneficio dell'intera comunità locale;
  - c) garantire a tutti i cittadini dell'Unione pari opportunità di accesso ai servizi;
  - d) promuovere e coordinare uno sviluppo equilibrato e ordinato del territorio, nel rispetto delle generazioni future;

A tal fine l'Unione:

- a) elabora le politiche locali nell'ambito di una *governance* diffusa e condivisa, in grado di armonizzare le diverse istanze provenienti dalle forze politiche, economiche e sociali presenti sul territorio;
- b) adotta metodologie di lavoro improntate alla programmazione strategica ed operativa delle attività, nonché ai controlli sulla qualità dei servizi e sui costi, a beneficio anche dei singoli Comuni aderenti, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini;
- c) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni prevedendo anche l'organizzazione di uno o più sub ambiti omogenei;
- d) organizza e gestisce l'esercizio associato di funzioni conferite dallo Stato, dalla Regione E-R o dalla Provincia o da altri soggetti istituzionali;
- e) organizza e gestisce le funzioni e i servizi conferiti in conformità al divieto generale di scomposizione previsto dall'ordinamento, in modo



- da non lasciare in capo ai Comuni competenze amministrative residuali;
- f) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e sociali proprie del territorio;
  - g) garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa, anche tramite gruppi di riferimento.
  - h) promuove l'informazione dei cittadini residenti riguardante le decisioni e le iniziative di propria competenza ed i rapporti con gli Enti di governo comunitario, nazionale, regionale, provinciale e dei Comuni aderenti.
- 3) L'Unione è a tutti gli effetti anche Unione di Comuni montani e pertanto esercita le competenze di tutela e promozione della montagna, attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Carta Costituzionale e della normativa in favore dei territori montani.
- 4) L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti, alla razionalizzazione ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione della propria azione amministrativa con quella di tutti i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali.
- 5) Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma a obiettivi di qualità, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto.
- 6) L'Unione può stipulare accordi o convenzioni, ai sensi del Testo Unico, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti e non vadano a scapito della loro funzionalità. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

## **ART. 6**

### **FUNZIONI DELL'UNIONE CONFERITE DAI COMUNI**

- 1) I Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale e regionale.
- 2) I Comuni possono conferire all'Unione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati.

- 3) I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.
- 4) L'elenco delle funzioni e/o servizi conferiti in fase di prima costituzione dell'Unione, che corrisponde alle funzioni e/o servizi già delegati dai Comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Sarsina e Verghereto, alla soppressa Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate a cui l'Unione subentra ai sensi del Piano di successione, adottato ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 21/2012, è indicato nell'allegato "A" del presente Statuto.
- 5) Le aree prioritarie delle funzioni e dei servizi che i Comuni possono conferire all'Unione, con le modalità di cui all'articolo 7, sono elencate dall'articolo 14, comma 27 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, nonché dall'art. 7 co. 3 della Legge Regionale 21/2012, ferma restando la possibilità di successivi ulteriori conferimenti.
- 6) L'elenco delle funzioni e servizi conferiti all'Unione per l'esercizio in forma associata per tutti i Comuni aderenti, ai sensi dell'art.7 della L.R. 21/2012, in sede di prima applicazione è il seguente:
  - a. attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
  - b. progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
  - c. sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP) di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4;
  - d. sistemi informatici e tecnologie dell'informazione, come definiti dall'articolo 14, comma 28, ultimo periodo, del decreto- legge n. 78 del 2010.
- 7) L'Unione esercita altresì le funzioni statali e regionali di valorizzazione e di salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, precedentemente attribuite alla soppressa Comunità Montana.
- 8) Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere deliberati dai Consigli Comunali aderenti con le modalità di seguito indicate.

#### **ART. 7**

#### **MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE**

- 1) Il conferimento iniziale o successivo delle funzioni di cui al precedente art. 6, che deve essere integrale, si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite.
- 2) Con le deliberazioni di cui al comma precedente si approvano, a maggioranza assoluta, le relative convenzioni, che devono prevedere:

- il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
  - il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
  - le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
  - le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli Enti delle spese e delle entrate;
  - le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali;
  - le condizioni nella successione della gestione del servizio;
  - la durata, che non può essere inferiore a cinque (5) anni, salvo quanto previsto dalla L.R. 21/2012 e dalle altre leggi vigenti in materia;
  - le modalità di recesso.
- 3) Il conferimento delle funzioni, di norma, può essere preceduto da un'analisi che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione.
- 4) A seguito del trasferimento delle funzioni, l'Unione diviene titolare di tutte le risorse occorrenti alla loro gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe e contributi sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresa la loro determinazione, accertamento e prelievo nei limiti di quanto previsto dalla legge vigente. In via generale, le competenze prima riconducibili agli organi dei singoli Comuni sono ricondotte alla responsabilità esclusiva degli organi collegiali e monocratici dell'Unione.

<b>TITOLO II</b> <b>GLI ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE</b>
--

**ART. 8 GLI ORGANI DI GOVERNO**

- 1) Gli organi di governo dell'Unione sono:
- il Consiglio
  - la Giunta;
  - il Presidente.
- 2) Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
- 3) L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
- 4) Gli organi di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti, salvo quanto previsto dall'art. 11 co. 4. Nel caso vi fossero elezioni amministrative differenziate temporalmente si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni.

- 5) In tutti i casi di rinnovo, i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.
- 6) La rappresentanza degli organi collegiali limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l'istituto della "prorogatio" dei rappresentanti uscenti.
- 7) Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate solo eventuali spese effettivamente sostenute, purché pertinenti all'incarico e adeguatamente documentate, in conformità alle norme vigenti in materia.
- 8) Si applicano agli amministratori dell'Unione le disposizioni vigenti sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi nonché le disposizioni sullo *status* previste dal TUEL, laddove compatibili.
- 9) L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge 23.11.2012 n. 215.

## **IL CONSIGLIO**

### **ART. 9 COMPETENZE DEL CONSIGLIO**

- 1) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente Statuto; le singole convenzioni disciplinano in maniera compiuta ed esaustiva, i rapporti tra la competenza del Consiglio dell'Unione e la competenza dei singoli Consigli Comunali nelle materie conferite.
- 2) Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alle competenze del Consiglio Comunale per quanto si riferisce alle funzioni e ai servizi conferiti all'unione e da essa gestiti. Il Consiglio ha competenze limitatamente agli atti fondamentali di cui all'art. 42 del TUEL .
- 3) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

### **ART. 10 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO**

- 1) Il Consiglio dell'Unione è composto da tre consiglieri per ciascun Comune nel rispetto del principio della parità di accesso del genere meno

rappresentato. I singoli Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono due consiglieri per singolo Comune con il sistema del voto limitato in modo da garantire che uno dei consiglieri eletti rappresenti la minoranza consiliare. I Sindaci dei Comuni dell'Unione sono membri di diritto.

- 2) Nel Consiglio così costituito ciascun Consigliere dispone di 1 voto ad eccezione dei rappresentanti del Comune di Cesena che dispongono di 5 voti ciascuno, così che, sul monte delle quote assegnate al Consiglio, 2/3 sono detenute dai Consiglieri di maggioranza e 1/3 sono detenute dai Consiglieri di minoranza.
- 3) In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del nuovo Consiglio comunale o da membri nominati dal Commissario
- 4) Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere del Comune membro – che costituisce titolo e condizione per l'appartenenza al Consiglio dell'Unione – decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal successivo articolo del presente Statuto.

#### **ART. 11 ELEZIONE, DIMISSIONI, SURROGAZIONE E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI**

- 1) I Consigli Comunali provvedono all'elezione ed alla surroga dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione in conformità al presente Statuto. I Consigli Comunali interessati provvedono all'elezione dei Consiglieri dell'Unione entro e non oltre quarantacinque giorni dalla seduta di insediamento. In caso di surrogazione dei Consiglieri dimissionari o dichiarati decaduti, il Consiglio Comunale interessato dovrà provvedere entro il termine sopra indicato, che decorrerà dalla data di presentazione delle dimissioni o della dichiarazione di decadenza.
- 2) Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma uno, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età. Il Presidente è tenuto a segnalare il caso al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto.
- 3) In sede prima costituzione del Consiglio dell'Unione si applicano le modalità di nomina e i termini previsti dal co. 3 art. 9 L.R. 21/2012
- 4) Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono

l'Unione. In tal caso i componenti il Consiglio dell'Unione, rappresentanti i Comuni non interessati dalla tornata elettorale, decadono dalla carica.

- 5) Il Consiglio dell'Unione si intende legittimamente rinnovato con l'acquisizione agli atti delle attestazioni dell'avvenuta elezione con provvedimenti esecutivi, nei termini di cui al co.1, dei rappresentanti dei Comuni che costituiscono l'Unione.
- 6) Accertata la regolarità formale delle attestazioni pervenute dai Comuni, viene data immediata comunicazione scritta al Sindaco più anziano d'età, affinché questi provveda alla convocazione della prima seduta del rinnovato Consiglio nel termine previsto dall'art. 15.
- 7) Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione e al Sindaco del Comune di appartenenza, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, devono essere presentate personalmente e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo dell'Unione.
- 8) Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni membri, a cui deve far seguito il rinnovo del Consiglio dell'Unione, il Consiglio della stessa può adottare solo gli atti urgenti e improrogabili.

## **ART. 12 DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE**

- 1) Il Consigliere rappresenta l'intera Unione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed ha libero accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Unione.
- 2) Può proporre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio. Può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.
- 3) Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari delle quali fa parte

## **ART. 13 GARANZIA DELLE MINORANZE E CONTROLLO CONSILIARE**

- 1) La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, se costituite, è attribuita alle minoranze consiliari.
- 2) Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei voti assegnati dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

- 3) L'Unione garantisce adeguate forme di partecipazione e controllo degli amministratori dei Comuni aderenti con riguardo alle funzioni conferite, anche mediante la previsione di sedi stabili di raccordo e confronto

#### **ART. 14**

#### **INCOMPATIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'UNIONE – CAUSE DI DECADENZA**

- 1) Il Consigliere eletto dal rispettivo Consiglio comunale a ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione, prima di poter legittimamente ricoprire la carica di Consigliere dell'Unione deve essere convalidato dal Consiglio.
- 2) Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste nel Capo II "Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto compatibili e successive norme integrative..
- 3) Il Consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio senza giustificare il motivo in forma scritta, da spedirsi al Presidente dell'Unione entro tre giorni dalla seduta del Consiglio in cui si è verificata l'assenza e, salvo il caso di motivato impedimento, può essere dichiarato decaduto con apposita pronuncia da parte del Consiglio stesso.
- 4) Le modalità saranno stabilite dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
- 5) Le altre cause di decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione sono quelle previste dalla legge.

#### **ART. 15**

#### **PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO E PRESIDENZA**

- 1) La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Sindaco più anziano secondo l'età entro 10 giorni , decorrenti dal ricevimento dell'ultima comunicazione di avvenuta elezione dei rappresentanti dei Comuni membri.
- 2) La seduta di cui al comma precedente e le eventuali sedute successive fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente sono presiedute dal Sindaco più anziano di età.
- 3) Al medesimo compete la convocazione delle sedute successive alla prima fino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente dell'Unione.
- 4) Nella sua prima seduta di insediamento il Consiglio procede alla convalida dell'elezione dei propri componenti prima di deliberare su qualsiasi altro argomento e successivamente procede alla elezione del Presidente secondo le modalità di cui al successivo art.25.

#### **ART. 16**

#### **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**

- 1) Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei voti attribuiti ai Consiglieri, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di

quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

**ART. 17**  
**DISCIPLINA DELLE SEDUTE**

- 1) Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà (1/2) più uno dei Consiglieri assegnati all'Unione ivi compreso il Presidente che rappresentino la metà dei voti assegnati al Consiglio.
- 2) Le sedute sono pubbliche salvo i casi disciplinati dal Regolamento.
- 3) Salvo i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione con l'assistenza di due Consiglieri scrutatori e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente dell'Unione o, in mancanza di questo, dagli altri Assessori in ordine di anzianità anagrafica.
- 4) Il Consiglio delibera o tratta solo su argomenti inseriti all'ordine del giorno dei lavori.

**ART. 18**  
**VOTAZIONI**

- 1) Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio.
- 2) Le deliberazioni si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa dalla legge o dal presente Statuto. In ogni caso gli astenuti si computano nel numero dei Consiglieri necessario a rendere valida la votazione. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare la validità della votazione. Gli astenuti si sommano al numero delle schede per la determinazione del quorum dei Consiglieri necessari a rendere valida la deliberazione.
- 3) Qualora nelle nomine di competenza del Consiglio debba essere garantita la rappresentanza delle minoranze e non sia già predeterminata una forma particolare di votazione, risultano eletti coloro che, entro la quota spettante alle minoranze stesse e nell'ambito delle designazioni preventivamente espresse dai rispettivi capigruppo, abbiano riportato il maggior numero di voti anche se inferiore alla maggioranza assoluta dei votanti.
- 4) Per le nomine in cui sia prevista l'elezione con voto limitato risultano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nei limiti dei posti conferibili.

**ART. 19**  
**COMMISSIONI CONSILIARI**

- 1) Il Consiglio può costituire a maggioranza assoluta, nel rispetto del principio della parità di accesso, nel suo seno commissioni permanenti o



temporanee con funzioni istruttorie, consultive e propositive di supporto all'attività degli organi deliberanti. Nella Deliberazione consiliare costitutiva della commissione temporanea deve essere indicato il termine entro il quale la commissione deve concludere i propri lavori.

- 2) Ciascuna commissione può essere composta da tre membri di cui uno di minoranza o da cinque membri di cui due di minoranza in funzione dell'oggetto. Non possono far parte di commissioni il Presidente e gli Assessori che hanno diritto comunque a partecipare senza diritto di voto.

## **ART. 20 GRUPPI CONSILIARI**

***(Abrogato con delibera di Consiglio dell'Unione n. 27 del 10/11/2014)***

<b><u>LA GIUNTA</u></b>
-------------------------

## **ART. 21 COMPOSIZIONE**

- 1) La Giunta dell'Unione è composta di diritto da tutti i Sindaci dei Comuni membri.
- 2) I Sindaci possono essere sostituiti in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri, da un proprio delegato permanente con delega specifica all'Unione, scelto tra i propri assessori.
- 3) I Sindaci possono essere sostituiti in caso di loro incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo 8 Aprile 2013, n. 39, da un assessore con delega.
- 4) La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco o di assessore delegato nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione.

## **ART. 22 COMPETENZE**

- 1) La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare provvede:
  - ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario/Direttore Generale e dei dirigenti;
  - ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
  - a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
  - a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;

- a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
  - approvare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio
- 2) La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.
  - 3) I componenti la Giunta devono astenersi obbligatoriamente dal partecipare alle deliberazioni, nei casi previsti dalla legge.
  - 4) Essendo l'Unione coincidente con l'ambito del distretto sanitario di cui all'art. 9 della Legge Regionale n. 19/1004, la Giunta svolge anche le funzioni di Comitato di Distretto. In tale ipotesi partecipano ai lavori della Giunta il direttore del Distretto e tutti gli altri soggetti che per legge devono essere sentiti.

<b>IL PRESIDENTE</b>
----------------------

**ART. 23**  
**IL PRESIDENTE**

- 1) Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio, rappresenta l'Unione dei Comuni ai sensi di legge ed esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 2) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'espletamento di tutte le funzioni attribuite e delegate all'Unione dei Comuni garantendo la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.
- 3) Convoca e presiede le sedute del Consiglio e della Giunta, firmando i relativi verbali congiuntamente al Segretario. Sovrintende le attività del Segretario – Direttore.
- 4) Può delegare specifiche funzioni ai singoli componenti della Giunta e del Consiglio. Garantisce l'unità di indirizzo amministrativo dell'azione dell'Ente promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori che gli rispondono personalmente in ordine alle deleghe ricevute.
- 5) Spetta inoltre al Presidente la responsabilità di attivare le azioni e realizzare i progetti individuati nelle linee programmatiche nonché garantire, avvalendosi della Giunta, la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la completa realizzazione.
- 6) Il Presidente sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione dei Comuni ed i Comuni membri.
- 7) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione dei Comuni presso organismi pubblici e privati.
- 8) Il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti

**ART. 24**  
**IL VICEPRESIDENTE**

- 1) Il Vicepresidente, scelto dal Presidente fra i componenti della Giunta, coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

**ART. 25**  
**ELEZIONE E SURROGAZIONE DEL PRESIDENTE**

- 1) Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei voti assegnati tra i Sindaci dei Comuni associati e dura in carica per l'intero mandato amministrativo, fatta salva la possibilità per il Consiglio di stabilire a maggioranza assoluta dei voti assegnati, una durata più ridotta con atto d'indirizzo che precede l'elezione del Presidente.
- 2) Il Presidente è eletto sulla base di un documento programmatico.
- 3) La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione. In tale caso si provvede ad una nuova elezione.
- 4) In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, i componenti la Giunta esercitano le funzioni sostitutive del Presidente e del Vicepresidente secondo l'ordine di anzianità dato dall'età.
- 5) Il Presidente può essere revocato dal Consiglio mediante l'approvazione, a maggioranza assoluta dei voti assegnati, di una mozione, sottoscritta da 1/3 dei Consiglieri, che rappresentino almeno 1/3 dei voti assegnati, che contenga il nominativo del nuovo Presidente che si intende eletto con l'approvazione della mozione medesima.

<p><b>TITOLO III</b> <b>ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA</b></p>
---

**ART. 26**  
**RAPPORTI TRA ORGANI DI GOVERNO E STRUTTURA**

- 1) Gli organi di governo dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
- 2) Alla Dirigenza dell'Unione e ai responsabili dei servizi spetta in modo autonomo la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
- 3) I rapporti tra organi di governo e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

**ART. 27**  
**PRINCIPI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE**

- 1) L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
  - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili;
  - b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
  - c) efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate;
  - d) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro a matrice, per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.
- 2) Il regolamento, sulla base dei suddetti principi e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, disciplina:
  - a) le forme, i termini e le modalità di organizzazione delle tecnostrutture;
  - b) la dotazione organica e la modalità di accesso all'impiego;
  - c) il Segretario;
  - d) la dirigenza;
  - e) i responsabili dei settori e dei servizi;
  - f) le procedure per l'adozione delle determinazioni;
  - g) i casi di incompatibilità;
  - h) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

**Art. 28**  
**Sub AMBITI**

- 1) Al fine di promuovere e organizzare l'esercizio associato di funzioni e di servizi, in base alla localizzazione del servizio sul territorio, possono essere attivate forme particolari di gestione per sub ambiti territoriali, ferma restando l'unicità della responsabilità del servizio e nel rispetto degli obiettivi generali di riduzione della spesa.
- 2) Il sub ambito territoriale individuato in fase di prima attivazione è quello coincidente con i Comuni facenti parte della ex Comunità montana ed ha sede nel Comune di Bagno di Romagna
- 3) Le modifiche della delimitazione territoriale o del numero dei Comuni aderenti a ciascun sub-ambito sono approvate dal Consiglio dell'Unione a maggioranza dei voti assegnati.
- 4) Il sub-ambito rappresenta un livello organizzativo dei servizi dell'Unione finalizzato ad una migliore organizzazione degli stessi. Tutte le attività ricollegabili al sub-ambito devono necessariamente essere ricomprese nella pianificazione gestionale e finanziaria dell'Unione.

- 5) Le Funzioni ed i servizi conferiti all'Unione potranno essere esercitati per l'intero territorio o limitatamente ai sub-ambiti territoriali di riferimento.
- 6) Le convenzioni di conferimento disciplinano le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia del servizio ed alla necessità di presidi e/o sportelli territoriali, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione.
- 7) Nelle ipotesi di cui al presente articolo, è comunque fatto salvo il principio della gestione unitaria della funzione o del servizio in capo all'Unione.

**ART. 29**  
**CONFERENZA DEI SINDACI DI SUB AMBITO**

- 1) All'interno di ciascun sub ambito può essere prevista la costituzione della Conferenza dei Sindaci di sub-ambito composta dai Sindaci dei Comuni aderenti. Alle riunioni è permanentemente invitato a partecipare il Presidente dell'Unione.
- 2) La Conferenza dei Sindaci di sub ambito si riunisce presso la sede legale dell'Unione o anche in sede diversa purché ricompresa nel territorio del sub ambito.
- 3) Alle Conferenze dei Sindaci di sub ambito è garantito l'esercizio di un ruolo politico, propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'Unione, in relazione allo specifico ambito territoriale di riferimento. Gli organi dell'Unione sono tenuti a motivare l'eventuale rigetto di proposte e pareri espressi dalle Conferenze dei Sindaci di sub-ambito su provvedimenti che riguardino interessi specificamente attinenti alla collettività o al territorio del sub-ambito medesimo.
- 4) Le Conferenze dei Sindaci di sub ambito nel territorio di riferimento:
  - propongono agli organi dell'Unione gli indirizzi gestionali dei servizi dell'Unione in riferimento alle sole articolazioni direttamente ricollegate al sub ambito;
  - sottopongono agli organi dell'Unione le proposte di deliberazione;
  - promuovono forme di partecipazione della popolazione a carattere consultivo preparatorie alla formazione di atti o per l'esame di speciali problemi della popolazione e dei servizi del territorio.
- 5) La Conferenza designa a maggioranza un Sindaco che svolge le funzioni di coordinamento denominato "Coordinatore d'ambito".
- 6) Il Coordinatore d'ambito:
  - convoca presiede la conferenza secondo le modalità previste dal regolamento;
  - propone al Consiglio ed alla Giunta dell'Unione, per l'approvazione, le deliberazioni;
  - concorre assieme al Presidente dell'Unione alla sovrintendenza del

funzionamento delle articolazioni organizzative (uffici e dei servizi) del sub-ambito, se previste, dando impulso all'azione dell'apparato burocratico preposto ai medesimi in ordine all'attuazione dei programmi adottati dalla "Conferenza dei Sindaci di sub ambito" vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione;

- esercita le funzioni delegategli dal Presidente dell'Unione, in relazione all'ambito di riferimento.

### **ART. 30**

#### **ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN SUB AMBITI**

- 1) Le funzioni ed i servizi conferiti all'Unione potranno essere esercitati per l'intero territorio o per parte di esso.
- 2) Le convenzioni di conferimento disciplinano le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi, in relazione alle specifiche esigenze correlate alla tipologia del servizio ed alla necessità di presidi/ e/o sportelli territoriali, nonché con riferimento ai principi di efficacia, economicità e semplificazione di gestione.
- 3) Per le funzioni ed i servizi aventi articolazione territoriale, potrà essere prevista l'assegnazione di risorse umane, strumentali e di controllo, attraverso la predisposizione di appositi centri di costo, nell'ambito del bilancio e del Piano Esecutivo di Gestione dell'Unione.
- 4) La responsabilità gestionale dei servizi di sub ambito può essere affidata ad un dipendente individuato dalla Conferenza dei Sindaci.
- 5) Nelle ipotesi di cui al presente articolo, è comunque fatto salvo il principio della gestione unitaria della funzione o del servizio in capo all'Unione.

### **ART. 31**

#### **PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE**

- 1) Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della massima correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.
- 2) Ai responsabili spetta, in particolare, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
- 3) Gli atti a rilevanza esterna, che comportino spese a carico dell'Ente, possono essere assunti dai responsabili all'interno degli stanziamenti di bilancio e nei limiti posti all'assunzione degli impegni dalla legge o dall'Ente stesso, esclusivamente in esecuzione di atti assunti dagli organi di governo e nel rispetto degli indirizzi da questi ultimi formulati e con obbligo di rendiconto agli organi stessi.

- 4) Nel rispetto della normativa vigente spetta ai dirigenti la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità per tutte le fasi della procedura d'appalto, di concorso e la stipulazione dei contratti.

**ART. 32**  
**PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE**

- 1) L'Unione ha una propria dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
- 2) L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
- 3) Il personale dipendente è **assegnato alla** dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
- 4) I Comuni e l'Unione costituiscono un sistema unitario per il presidio e la gestione dei limiti imposti dall'ordinamento in materia di personale e finanza pubblica nonché per la pianificazione del fabbisogno del personale e la salvaguardia dell'occupazione mediante anche processi di mobilità .
- 5) Il personale dipendente presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma trasferito presso l'Unione, distaccato o comandato nella dotazione organica/**struttura organizzativa** dell'Unione stessa, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.
- 6) Per specifiche iniziative di collaborazione, L'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
- 7) Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 33**  
**PRINCIPI DI COLLABORAZIONE**

- 1) L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
- 2) La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
- 3) Qualora presso l'Unione siano istituiti uffici o servizi di coordinamento di funzioni ed attività proprie dei Comuni, il personale dei Comuni ad esse

adibito fornisce la propria collaborazione nell'esercizio delle proprie ordinarie mansioni, rapportandosi funzionalmente ai referenti e responsabili del coordinamento individuati dall'Unione per gli uffici e servizi medesimi.

- 4) I Segretari degli Enti partecipanti e il Segretario dell'Unione, si coordinano tra loro assumendo ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti nel vigente Statuto e dalle convenzioni d'attribuzione all'Unione di funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

#### **ART. 34 SEGRETARIO**

- 1) L'Unione ha un Segretario Generale, scelto dal Presidente sentita la Giunta. L'incarico di Segretario è assegnato ad uno dei Segretari degli Enti da cui ha tratto origine l'Unione.
- 2) Al Segretario compete la gestione giuridico-amministrativa dell'Ente; tutela la legittimità dell'azione amministrativa .
- 3) Il regolamento disciplina i compiti e le responsabilità del Segretario in conformità con i principi stabiliti dalla normativa statale. In particolare, è responsabile nei confronti dell'Ente del risultato dell'attività svolta dagli Uffici cui è eventualmente preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidategli, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnatigli.
- 4) Il Segretario esercita le funzioni attribuitegli dalla Legge e dal presente Statuto e dai singoli regolamenti nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente da cui dipende funzionalmente.
- 5) In caso di assenza del Segretario il Presidente nomina il sostituto fra i Segretari di cui al co.1.
- 6) Al Segretario possono essere assegnate le funzioni di Direttore generale di cui all'art.108 TUEL.

#### **ART. 35 RESPONSABILI DEI SETTORI E DEI SERVIZI**

- 1) Ciascun settore e servizio, individuato dal regolamento, è affidato, a un responsabile che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
- 2) In caso di assenza o impedimento temporaneo del **Dirigente** responsabile del servizio l'incarico della sostituzione è attribuito con provvedimento del Presidente sentito il Segretario.



**ART. 36**  
**INCARICHI DI DIRIGENZA E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

1) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di rapporti a tempo determinato, **anche** al di fuori della dotazione organica, di alta specializzazione o di funzionariato dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente e nel rispetto dei vincoli prescritti dalla legge.

<b>TITOLO IV</b> <b>ATTIVITA' E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI</b>
---

**ART. 37**  
**PRINCIPI GENERALI**

1) Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Unione assume come criteri ordinari di lavoro il metodo della programmazione e quello della cooperazione con gli altri Enti Pubblici operanti sul territorio e in primo luogo con i Comuni membri.

2) L'Unione favorisce e promuove intese e accordi con i Comuni membri, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di paesi appartenenti all'Unione Europea.

**ART. 38**  
**STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

- 1) Oltre ai documenti contabili previsionali espressamente previsti dalla legge, sono strumento di programmazione:
- l'Accordo Quadro per lo sviluppo delle zone montane;
  - i Programmi Annuali Operativi attuativi dell'Accordo Quadro;
  - i Progetti speciali integrati.

**ART. 39**  
**ACCORDO QUADRO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA**

- 1) L'Unione promuove l'Accordo Quadro per lo sviluppo della montagna di cui alla L.R. 2/2004. Il contenuto dell'Accordo Quadro ed il procedimento per la sua sottoscrizione sono disciplinati dagli artt. 4 e 5 della L.R. 2/2004.

**ART. 40**  
**PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI ATTUATIVI DELL'ACCORDO QUADRO**

- 1) L'Accordo Quadro è attuato mediante Programmi Annuali Operativi.
- 2) I soggetti partecipanti all'Accordo Quadro e le azioni di competenza dei medesimi sono specificati nella L.R. 2/2004.
- 3) Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di

previsione annuale e il Programma Annuale Operativo e tra il bilancio pluriennale e l'Accordo Quadro.

**ART. 41**  
**PROGETTI SPECIALI INTEGRATI**

- 1) Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, l'Unione può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri Enti pubblici e privati interessati alla promozione economico-sociale del territorio.
- 2) I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti nei modi di legge.
- 3) Il regolamento di contabilità prevede gli opportuni raccordi tra il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il programma annuale operativo e i progetti speciali integrati.

**ART. 42**  
**PRINCIPI IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.**  
**PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'**

- 1) L'Unione gestisce i servizi pubblici locali ad essa conferiti nelle forme previste dalla legge.
- 2) L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento da parte dei Comuni senza il loro preventivo consenso.
- 3) L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate e se previsto nella delega conferita può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni e promuovere la costituzione di società di capitali per la gestione di servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali, nel rispetto dei vincoli determinati dalla legge.
- 4) I rapporti tra l'Unione e i soggetti indicati nel comma 3 sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni di recesso anticipato.
- 5) Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottati codici etici e di comportamento nella prospettiva di una diffusione di strumenti di garanzia anche nei confronti degli utenti.

- 6) Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione stessa.

<b>TITOLO V</b> <b>FINANZA E CONTABILITA'</b>
--

**ART. 43**  
**FINANZE DELL'UNIONE**

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, previo parere della Giunta.
3. L'unione svolge le funzioni di cui al precedente articoli 5 e 6 nel rispetto del principio di pareggio del bilancio e quindi verificando l'adeguato trasferimento di risorse per l'esercizio delle stesse.
4. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera improcedibile.

**ART. 44**  
**BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. CONTROLLO DI GESTIONE**

- 1) L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
- 2) I Comuni sono tenuti a considerare nella propria programmazione finanziaria tutti i costi strutturali per le quote di rispettiva competenza iscritti nel bilancio dell'unione. Eventuali contribuzioni a favore dell'Unione potranno essere considerati contabilmente nei rispettivi bilanci al mero fine di ridurre le quote di contribuzione annua a carico dei comuni senza compromettere l'assetto strutturale della sostenibilità dei costi nelle programmazioni degli anni successivi.
- 3) Il bilancio di previsione dell'Unione è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Emilia Romagna.
- 4) L'Unione adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni partecipanti all'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

**ART. 45**  
**GESTIONE FINANZIARIA**

- 1) Ferme le norme sull'ordinamento finanziario e contabile fissate dalla legge, la gestione finanziaria è anche finalizzata a consentire la lettura dei risultati ottenuti per programmi, servizi ed interventi e a permettere quindi il controllo di gestione e l'oggettiva valutazione dell'attività dei dirigenti e dei responsabili delle strutture e dei servizi.
- 2) Il regolamento di contabilità disciplina puntualmente l'insieme di norme che presiedono all'amministrazione economico finanziaria dell'Unione, finalizzate al mantenimento degli equilibri finanziari del bilancio, alla conservazione e corretta gestione del patrimonio pubblico ed alle rilevazioni, analisi e controllo dei fatti gestionali che comportano entrate e spese, ovvero mutazioni quali-quantitative del patrimonio dell'ente, A tal fine il regolamento di contabilità stabilisce le procedure e le modalità in ordine alla formazione dei documenti di previsione, della gestione del bilancio, della rendicontazione, delle verifiche e dei controlli finalizzati a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa.
- 3) I bilanci e i rendiconti delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti dall'Unione sono trasmessi alla Giunta e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente al bilancio e al conto consuntivo dell'Unione.
- 4) I Consorzi e le Società ai quali partecipa l'Unione trasmettono alla Giunta il bilancio preventivo e il conto consuntivo in conformità alle norme previste dai rispettivi Statuti.
- 5) Annualmente il Consiglio prima dell'approvazione del Bilancio di previsione determina, sentiti i Comuni membri, la quota di compartecipazione ai costi generali dell'Unione di ciascun Comune calcolata sulla base di criteri definiti dallo stesso Consiglio

**ART. 46**  
**ORGANO DI REVISIONE CONTABILE**

- 1) Il Consiglio elegge, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, un Organo di Revisione dei Conti, secondo la disciplina di cui all'art. 234 del D.Lgs. 267/2000 che dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
- 2) L'Organo di Revisione dei Conti, non è revocabile salvo i casi previsti dalla legge o di incompatibilità sopravvenuta.
- 3) Il Consiglio, con il regolamento di contabilità, disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'Organo di Revisione dei Conti, e ne specifica le attribuzioni nell'ambito dei principi generali fissati dalla legge e dal presente Statuto. Individua forme e procedure per un equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dell'Organo di Revisione dei Conti, e quella degli Uffici.
- 4) Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organo di Revisione dei Conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere la collaborazione del personale dell'Unione.

**ART. 47**  
**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA**

- 1) Il servizio di tesoreria dell'Unione è affidato, secondo la normativa vigente, mediante procedura ad evidenza pubblica.

<b>TITOLO VI</b> <b>ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE</b>
---

**ART. 48**  
**PRINCIPI GENERALI**

- 1) L'Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla propria attività in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.
- 2) Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione:
  - assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
  - garantisce piena e concreta attuazione ai principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
  - individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie e con le altre forme associative;
  - favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo.

**ART. 49**  
**INFORMAZIONE E TRASPARENZA**

- 1) L'Unione provvede a conformare l'organizzazione dei propri uffici e servizi al perseguimento degli obiettivi di trasparenza e accessibilità, informando la collettività circa la propria organizzazione e attività, con particolare riguardo ai propri atti programmatici e generali anche nel rispetto della disciplina prevista dal D.lgs. n. 33/2013.
- 2) L'Unione, nel rispetto delle norme vigenti, mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente all'organizzazione, all'attività, alla popolazione e al territorio, assicurando agli interessati l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano.
- 3) L'Unione ha un suo Albo Pretorio on- line per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico e quelli prescritti per legge.

**ART. 50**  
**ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

- 1) Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative, e provvedimenti adottati in conformità ad esse, vietano e consentono il differimento della divulgazione.
- 2) Ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241 del 1990 è garantito il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi ad atti, anche interni, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

**ART. 51**  
**ACCESSO CIVICO**

- 1) Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
- 2) La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente che non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione che si pronuncia sulla stessa.

**ART. 52**  
**DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

- 1) Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- 2) Per quanto non sia già direttamente stabilito dalla legge e dal presente Statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo, di responsabile dei procedimenti e di semplificazioni delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

**ART. 53**  
**ISTANZE E PROPOSTE**

- 1) Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere all'Unione istanze e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente per le relative istruttorie.

<b>TITOLO VII</b> <b>NORME TRANSITORIE E FINALI</b>
--

**ART. 54**  
**ATTI REGOLAMENTARI**

- 1) Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, la Giunta presenta al Consiglio gli schemi dei regolamenti previsti dallo Statuto stesso e le proposte per l'adeguamento alle norme statutarie dei regolamenti in vigore.
- 2) Fino all'approvazione di propri atti regolamentari, l'Unione adotta, per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i Regolamenti vigenti presso la soppressa Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate.
- 3) Fino all'adozione del proprio regolamento interno, il Consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il Regolamento consiliare vigente presso la soppressa Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate.

**ART. 55**  
**IL PRESIDENTE TEMPORANEO**

- 1) A garanzia della continuità amministrativa, in sede di costituzione dell'Unione, fino all'elezione del Presidente, il Sindaco più anziano di età esercita in via temporanea e transitoria i relativi poteri e facoltà.

**ART. 56**  
**CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA**

- 1) In considerazione che l'Unione nasce per trasformazione della preesistente Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate, l'Unione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, così come risultanti dal Piano di successione adottato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 21/2012, in capo alla Comunità Montana .
- 2) Restano in vigore tutti gli atti di organizzazione della Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate sino alla modifica degli stessi.
- 3) Le convenzioni (allegato A) in essere tra i Comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Sarsina e Verghereto, facenti parte della soppressa Comunità Montana Unione dei Comuni dell'Appennino Cesenate, ed i rapporti finanziari conseguenti, continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione delle delibere di conferimento all'Unione delle relative funzioni o servizi che ridefiniscono le modalità di gestione di ciascuna funzione o servizio gestito in forma associata.

**ART. 57**  
**EFFETTI DELLO STATUTO E COSTITUZIONE DELL'UNIONE**

- 1) La costituzione dell'Unione decorre dalla data di approvazione del presente Statuto e dell'atto costitutivo.
- 2) **Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni membri.**
- 3) **Le modifiche statutarie entrano in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione. Si applicano a tale ipotesi le disposizioni previste dai seguenti commi.**
- 4) Lo Statuto viene altresì pubblicato NEI Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna ed inserito nella rete telematica regionale.
- 5) Lo Statuto viene inoltre inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
- 6) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.



Allegato "A" Statuto Unione dei Comuni "Valle del Savio" - Convenzioni	Comuni aderenti	Scadenza
Gestione associata del servizio di Polizia locale tramite l'istituzione del Corpo Intercomunale unico	Bagno di Romagna – Mercato Saraceno – Verghereto	31 dicembre 2014
Gestione associata di funzioni di pianificazione urbanistica in ambito intercomunale – istituzione dell'ufficio di piano e della commissione unica per la qualità architettonica e il paesaggio	Bagno di Romagna – Mercato Saraceno – Sarsina - Verghereto	25 marzo 2015
Gestione associata dei servizi informatici e telematici (S.I.A.)	Bagno di Romagna – Mercato Saraceno – Sarsina - Verghereto	25 marzo 2015
Gestione unificata degli interventi in materia di formazione professionale	Bagno di Romagna – Mercato Saraceno – Sarsina - Verghereto	14 settembre 2016
Gestione unificata degli interventi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i	Bagno di Romagna – Mercato Saraceno – Sarsina - Verghereto	14 settembre 2016
Gestione unificata dell'Organismo Indipendente di Valutazione	Bagno di Romagna – Mercato Saraceno – Sarsina - Verghereto	14 settembre 2016
Gestione unificata del servizio di Protezione Civile	Bagno di Romagna – Mercato Saraceno – Sarsina - Verghereto	14 settembre 2016
Gestione in forma associata della centrale di committenza	Bagno di Romagna – Mercato Saraceno – Sarsina - Verghereto	15 maggio 2018
Gestione unificata della materia simica	Bagno di Romagna – Mercato Saraceno – Sarsina - Verghereto	21 gennaio 2020

COMUNE DI PARMA

COMUNICATO

**Nuovo testo Statuto comunale**



**COMUNE DI PARMA**

---

# **STATUTO**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 91 del 06/11/2014**

## INDICE

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Denominazione, stemma e gonfalone del Comune
- Art. 2 Autonomia, rappresentanza, sussidiarietà e competenza generale

### TITOLO II – PRINCIPI E VALORI

- Art. 3 Pace, cooperazione e comunità
- Art. 4 Salvaguardia dell'ambiente, tutela e valorizzazione del territorio comunale
- Art. 5 Tutela dell'identità parmigiana
- Art. 6 Pari opportunità
- Art. 7 Diritto all'acqua

### TITOLO III – FUNZIONI E SERVIZI

- Art. 8 Territorio
- Art. 9 Funzioni e servizi
- Art. 10 Vocazione europea ed apertura al mondo
- Art. 11 Partecipazione, informazione e trasparenza
- Art. 12 Collaborazione con soggetti pubblici e privati
- Art. 13 Funzioni o servizi statali o regionali
- Art. 14 Codice etico
- Art. 15 Diffusione dello Statuto

### TITOLO IV - L'ORDINAMENTO DEL COMUNE

#### Capo I – Organi istituzionali

- Art. 16 Organi di Governo

#### Capo II – Consiglio Comunale

- Art. 17 Composizione ed elezione
- Art. 18 Durata in carica
- Art. 19 Competenze del Consiglio Comunale
- Art. 20 Esercizio della potestà regolamentare
- Art. 21 Sessioni del Consiglio
- Art. 22 Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 23 Le attribuzioni del Presidente
- Art. 24 Ufficio di Presidenza
- Art. 25 Convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 26 Adunanze consiliari e votazioni
- Art. 27 Decadenza dei Consiglieri per mancata partecipazione alle sedute
- Art. 28 Consiglieri Comunali
- Art. 29 Consigliere Aggiunto
- Art. 30 Prerogative dei Consiglieri
- Art. 31 Gruppi consiliari
- Art. 32 Conferenza dei Capigruppo

- Art. 33 Commissioni consiliari
- Art. 34 Attività di sindacato ispettivo e controllo di garanzia
- Art. 35 Redazione del processo verbale delle sedute

### **Capo III – Giunta Comunale e Sindaco**

- Art. 36 Giunta Comunale
- Art. 37 Composizione e presidenza
- Art. 38 Nomina e durata in carica
- Art. 39 Dimissioni e revoca
- Art. 40 Funzionamento della Giunta
- Art. 41 Attribuzioni della Giunta
- Art. 42 Il Sindaco
- Art. 43 Attribuzioni quale responsabile del governo dell'Ente
- Art. 44 Attribuzioni di vigilanza
- Art. 45 Attribuzioni organizzative
- Art. 46 Attribuzioni per servizi statali
- Art. 47 Cessazione dalla carica di Sindaco
- Art. 48 Vice Sindaco
- Art. 49 Spesa per le campagne elettorali e pubblicità della situazione patrimoniale degli Amministratori

## **TITOLO V – PARTECIPAZIONE**

### **CAPO I - Istituti di partecipazione popolare**

#### SEZIONE I – Criteri direttivi

- Art. 50 Partecipazione
- Art. 51 Albo delle Associazioni
- Art. 52 I Consigli di Cittadini Volontari
- Art. 53 Laboratori tematici
- Art. 54 Ulteriori forme di partecipazione
- Art. 55 Valorizzazione e promozione della partecipazione

#### SEZIONE II – Riunioni, assemblee e consultazioni

- Art. 56 Riunioni ed assemblee
- Art. 57 Informazioni e consultazioni

#### SEZIONE III – Iniziative popolari

- Art. 58 Istanze, petizioni e proposte
- Art. 59 Referendum
- Art. 60 Richiesta di referendum
- Art. 61 Indizione di referendum
- Art. 62 Effetti del referendum
- Art. 63 Regolamento
- Art. 64 Azione popolare
- Art. 65 Redazione degli atti amministrativi
- Art. 66 Pubblicità degli atti amministrativi
- Art. 67 Diritto di accesso e di informazione dei cittadini
- Art. 68 Partecipazione ai procedimenti amministrativi
- Art. 69 Accessibilità e trasparenza

Art. 70 Legalità e anticorruzione

## **TITOLO VI - SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

- Art. 71 Le forme di erogazione dei servizi
- Art. 72 Aziende Speciali ed Istituzioni
- Art. 73 Durata in carica dei Consigli di Amministrazione di Aziende ed Istituzioni
- Art. 74 Revoca
- Art. 75 Partecipazione a società ed enti
- Art. 76 Nomine dei rappresentanti comunali
- Art. 77 Convenzioni
- Art. 78 Consorzi
- Art. 79 Accordi di programma
- Art. 80 Servizi pubblici comunali e tutela dell'utenza

## **TITOLO VII - PERSONALE**

### **CAPO I - Principi generali**

- Art. 81 Organizzazione della struttura comunale
- Art. 82 Principi e criteri fondamentali di gestione amministrativa
- Art. 83 Norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

### **CAPO II - Segreteria Generale**

- Art. 84 Segretario Generale
- Art. 85 Vice Segretario Generale

### **CAPO III - Dirigenza**

- Art. 86 Direttore Generale
- Art. 87 Dirigenti
- Art. 88 Nomina Dirigenti e collaboratori con contratti a termine
- Art. 89 Verifica dei risultati
- Art. 90 Responsabilità
- Art. 91 Relazioni sindacali

## **TITOLO VIII - FINANZA E CONTABILITA', CONTRATTI E CONTROLLI**

- Art. 92 Finanza locale
- Art. 93 Ordinamento contabile
- Art. 94 Bilancio di previsione
- Art. 95 Conto consultivo
- Art. 96 Attività contrattuale
- Art. 97 Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 98 Controlli interni

**TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 99 Entrata in vigore dello Statuto

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Denominazione, Stemma e Gonfalone del Comune

1. Parma, città che per la sua partecipazione alla Resistenza ha avuto l'onore di essere decorata di una medaglia d'oro al valor militare, rinnovando le sue antiche tradizioni espresse nella lotta per la libertà, si dà il presente Statuto fondato sui valori e sui principi della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. Il Comune tutela la sua denominazione che può essere modificata solo con l'osservanza delle norme costituzionali che disciplinano la materia.
3. Il Comune ha come segno distintivo lo Stemma e fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone.
4. Lo Stemma del Comune è costituito da uno scudo con croce azzurra in campo oro, sormontata da corona ducale e contornata dal motto:  
"HOSTIS·TURBETUR·QUIA·PARMAM·VIRGO·TUETUR" (*Tremino i nemici perché la Vergine protegge Parma*).
5. Il Gonfalone del Comune consiste in un drappo con croce azzurra in campo oro recante l'iscrizione: "Aurea Parma".
6. Sono vietati la riproduzione e l'uso dello Stemma e del Gonfalone per fini commerciali o politici.

### Art. 2 - Autonomia, rappresentanza, sussidiarietà e competenza generale

1. Il Comune di Parma è ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni ed è componente costitutivo della Repubblica, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione Italiana.
2. Il Comune di Parma è ente territoriale con competenza generale e rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; al Comune sono attribuite tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione ed al territorio comunale salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, esse siano conferite agli enti territoriali sovraordinati in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
3. Il Comune, conformemente ai principi espressi dalla Costituzione Italiana e dalla Carta Europea dell'Autonomia Locale, è titolare di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà.
4. Per l'esercizio delle funzioni proprie o conferite il Comune si avvale di risorse reperite secondo il principio costituzionale dell'autonomia finanziaria, al fine di conseguire gli obiettivi di rappresentanza, sviluppo e coesione sociale della comunità locale e di efficace, efficiente ed economica gestione dei servizi.
5. Il Comune attua il principio di sussidiarietà nell'ambito della comunità locale, promuovendo l'esercizio delle proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

## TITOLO II – PRINCIPI E VALORI

**Art. 3 - Pace, cooperazione e comunità**

1. Il Comune di Parma, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati dell'uomo, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, promuove la cooperazione fra i popoli e riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.

2. A tal fine il Comune incoraggia la conoscenza reciproca dei popoli e delle rispettive culture e promuove una cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione e con il sostegno alle associazioni che promuovono la solidarietà con le persone e con le popolazioni più povere.

3. Il Comune promuove l'inserimento degli immigrati regolari e dei rifugiati politici nella comunità locale, rimuovendo gli ostacoli che impediscono, alle persone dimoranti nel territorio comunale, di utilizzare i servizi essenziali offerti ai cittadini.

4. Il Comune incoraggia e promuove il sentimento di comunità, di unione solidale e di collaborazione tra gli individui e tra le organizzazioni cittadine, riconoscendo nella collettività un motivo di sviluppo e di crescita collettivo e individuale.

**Art. 4 - Salvaguardia dell'ambiente, tutela e valorizzazione del territorio comunale**

1. La tutela dell'ambiente è una delle maggiori priorità dell'attività del Comune. Nel perseguimento delle finalità di interesse generale il Comune si ispira al principio di salvaguardia e di sostenibilità ambientale, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita ed i bisogni delle generazioni future.

2. Privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente e concorrendo alla difesa del suolo, il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali; tutela la qualità della vita e la salute pubblica con attività rivolte a prevenire, reprimere ed eliminare ogni forma di inquinamento; promuove il risparmio delle risorse naturali ed ambientali; tutela il patrimonio naturale e paesaggistico, storico ed artistico.

**Art. 5 - Tutela dell'identità parmigiana**

1. Il Comune tutela le radici culturali e spirituali della comunità locale ed i valori di solidarietà e laboriosità che da sempre contraddistinguono i cittadini di Parma.

2. Il Comune, in una visione di laicità dello Stato e delle istituzioni pubbliche, concepisce la democrazia come uno spazio libero in cui si confrontano pacificamente valori ed orientamenti diversi nel quadro dei principi della Costituzione, favorisce il dialogo tra tutte le concezioni etiche del mondo e tra le diverse fedi religiose.

**Art. 6 – Pari opportunità**

1. L'azione del Comune si informa ai principi di solidarietà e pari opportunità, senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, provenienza e religione, opinione politica, condizioni personali e sociali e si informa inoltre al principio di sussidiarietà.

2. A tal fine l'Ente promuove il soddisfacimento dei diritti e dei bisogni delle cittadine e dei cittadini; valorizza la persona umana, ne riconosce la dignità, promuove le condizioni per il suo sviluppo e la



qualità della vita in tutte le sue fasi; promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, rimuovendo gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne e degli uomini nell'Amministrazione e nella vita cittadina.

3. Nei casi di violenza di genere di particolare impatto nell'ambito della comunità locale, il Comune valuta l'opportunità di costituirsi parte civile, devolvendo l'importo del risarcimento eventualmente ottenuto a sostegno delle azioni di prevenzione della violenza sulle donne.

#### **Art. 7 - Diritto all'acqua**

1. Il Comune di Parma tutela l'accesso all'acqua affermando il principio della proprietà pubblica di questo bene comune che costituisce una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà e principi di efficienza, efficacia ed economicità che sappiano garantire servizi di qualità, un ambiente sostenibile, diritti per i cittadini e per i lavoratori a tariffe eque come servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.

### **TITOLO III – FUNZIONI E SERVIZI**

#### **Art. 8- Territorio**

1. Il Comune di Parma comprende la parte del territorio comunale delimitata con il piano topografico approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

2. Il Comune ha sede in Parma, città capoluogo.

3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate nel rispetto delle vigenti norme costituzionali.

#### **Art. 9 – Funzioni e servizi**

1. L'azione politico-amministrativa del Comune è informata ai principi e ai valori affermati nella Costituzione della Repubblica Italiana; è volta a garantire la dignità e la migliore qualità della vita di quanti vivono ed operano nel territorio comunale. A tal fine:

a) valorizza l'apporto alla vita sociale di ogni persona ed, in particolare, riconosce il valore del contributo delle persone di diversa lingua, nazionalità, cultura e religione che vivono ed operano nel territorio;

b) garantisce e persegue, con il superamento degli squilibri economici e sociali, pienezza e parità dei diritti dei cittadini;

c) sviluppa un'ampia rete di servizi sociali e di tutela della vita e della salute anche in collaborazione con i soggetti privati e le associazioni di volontariato, a sostegno della famiglia, della maternità e dell'infanzia ed in aiuto agli anziani e ai disabili;

d) collabora con le famiglie, con le istituzioni scolastiche, quelle del territorio, con le comunità religiose, con le associazioni sportive, per la difesa dei diritti dei bambini, e, attraverso interventi sulla sicurezza nella città, favorisce la crescita responsabile ed equilibrata dei minori;

e) favorisce le aggregazioni sociali e sostiene l'associazionismo culturale, sportivo, ricreativo ed assistenziale, nelle sue forme organizzative libere, autonome e democratiche;

f) realizza le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio, alla cultura ed alla formazione;

g) valorizza, incrementa e tutela il patrimonio culturale, artistico, storico e archeologico della città,

con riferimento anche ai costumi e alle tradizioni;

h) predispone e gestisce, in un rapporto di stretta collaborazione con le altre istituzioni competenti e con le associazioni di volontariato, idonei strumenti di prevenzione e di intervento per il caso di sinistri e di calamità;

i) consolida il principio della collaborazione con gli enti locali partecipando a forme di cooperazione, raccordo e gemellaggio con altri comuni;

l) promuove rapporti e aderisce a forme di collaborazione, amicizia e solidarietà con enti locali di altri paesi;

m) valorizza il servizio civile, attraverso la promozione di azioni educative ed informative e la salvaguardia della sua qualità;

n) riconosce il ruolo sociale degli anziani, valorizzandone l'esperienza e tutelandone diritti ed interessi affinché siano risorsa insostituibile della comunità;

o) attua e promuove interventi volti a garantire la sicurezza pubblica, in concorso con le altre istituzioni competenti, la prevenzione e la lotta alla criminalità ed il decoro urbano, in modo da rendere effettivo il diritto dei cittadini a condurre una vita sicura nei luoghi di residenza, di lavoro e di ogni altra attività sociale;

p) promuove e attua incisive e pregnanti azioni volte alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza verso le donne e i minori, che comporti una lesione dell'integrità e dei diritti della persona, anche attraverso la costituzione di parte civile nei processi a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza;

q) promuove la cultura nelle sue diverse forme quale strumento di crescita dell'individuo e della collettività intera;

r) favorisce il corretto sviluppo delle attività economiche al fine di consentire e valorizzare il lavoro e l'iniziativa produttiva dei propri cittadini;

s) per il conseguimento delle proprie finalità, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi generali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori degli enti territoriali sovraordinati.

#### **Art. 10 - Vocazione europea e apertura al mondo**

1. Il Comune si riconosce nel processo di integrazione dell'Unione Europea e promuove il rafforzamento dei legami con gli altri Paesi membri ed il compiuto utilizzo delle potenzialità e delle opportunità derivanti dall'appartenenza all'Unione.

2. Il Comune favorisce l'apertura della comunità locale a persone e gruppi di altre culture ed etnie, secondo criteri di accoglienza nel contesto dell'inderogabile rispetto dell'ordinamento statale, regionale e locale.

#### **Art. 11 - Partecipazione, informazione e trasparenza**

1. Il Comune favorisce la piena partecipazione dei cittadini e dell'associazionismo all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di trasparenza, di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa; favorisce l'attività e promuove la collaborazione del volontariato, quale espressione libera ed autonoma della comunità locale; garantisce l'accesso alle informazioni sulla propria attività nel rispetto delle previsioni normative ed assicura la trasparenza dell'attività amministrativa e una circolazione dell'informazione generale accessibile, efficace e trasparente. Rimuove gli ostacoli che possano non garantire una informazione corretta e trasparente nei confronti della collettività.

## **Art. 12 - Collaborazione con soggetti pubblici e privati**

1. Nell'esercizio delle proprie competenze, il Comune favorisce e promuove, anche partecipando a forme associative ed a modelli organizzativi di tipo privatistico, previsti dalla legge statale o regionale, la collaborazione con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative rilevanti per lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità.

2. Il Comune promuove e incentiva le iniziative pubbliche e private per favorire l'economia della città, la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro capacità professionali.

3. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, in ambiti territoriali adeguati, il Comune valorizza il sistema dei rapporti con gli altri Comuni e la Provincia, utilizzando e promuovendo le forme associative e di cooperazione più idonee, tra quelle previste dalla legge, all'esercizio delle attività e al perseguimento delle finalità di interesse comune. Assume, altresì, la consultazione come forma di collaborazione nelle scelte amministrative di influenza sovracomunale.

4. Nell'ambito delle proprie funzioni, il Comune, conformemente ai principi espressi dalla Costituzione e dalla Carta Europea dell'autonomia locale, favorisce e promuove forme di cooperazione anche con le collettività locali di altri stati, utili ai fini dello sviluppo della propria comunità ed al superamento delle barriere fra popoli e culture diversi.

## **Art. 13 – Funzioni o servizi statali o regionali**

1. Il Comune gestisce i servizi elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare e di servizio civile sostitutivo. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

2. Il Comune esercita altresì le ulteriori funzioni amministrative di competenza dello Stato conferitegli dalla legislazione, secondo la quale sono regolati i rapporti finanziari fra Comune e Stato per assicurare le risorse necessarie.

3. Il Comune si impegna:

- a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono conferite dalla Regione, a condizione che le spese relative siano previste a carico della Regione nell'atto di conferimento;
- b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla lettera a).

## **Art. 14 – Codice etico**

1. Il Comune di Parma adotta il Codice Etico degli Amministratori con l'intento di assicurare e testimoniare la trasparenza, l'integrità e la legalità nelle attività dell'Ente, contrastando ogni possibile forma di corruzione e di infiltrazione criminosa.

2. Con l'adesione al Codice Etico, gli Amministratori si impegnano a improntare la loro azione ai valori della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai principi di fedeltà allo Stato, all'osservanza delle leggi, all'imparzialità ed al buon andamento dell'amministrazione, che richiedono, a chi è impegnato nelle istituzioni pubbliche con incarichi di governo o responsabilità della gestione amministrativa, di operare con onore e decoro, nell'esclusivo interesse della Nazione e della Comunità rappresentata e mediante stili di comportamento consoni al prestigio di Parma. Le disposizioni del Codice si applicano anche agli amministratori degli organismi partecipati, nominati e/o incaricati dal Comune di Parma.

2. Gli Amministratori si impegnano ad uniformare la propria azione ai principi enunciati.

3. Gli Amministratori si impegnano, inoltre, ad attuare concretamente il principio della separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, e la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell'Ente attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

#### **Art. 15 – Diffusione dello Statuto**

1. Al fine di garantire l'informazione sui valori e sulle norme dello Statuto fra i cittadini e le persone di diversa lingua, nazionalità, cultura, religione che vivono ed operano nel territorio, il Comune:

- rende disponibile sul sito internet istituzionale il testo dello Statuto tradotto nelle lingue più rappresentative delle comunità presenti sul territorio;
- promuove la diffusione dello Statuto all'interno delle scuole di ogni ordine e grado con distribuzione di apposito materiale formativo, organizzazione di visite guidate ed incontri presso le sedi comunali;
- pubblicizza i valori ed i contenuti dello Statuto attraverso mezzi di comunicazione.

### **TITOLO IV – L'ORDINAMENTO DEL COMUNE**

#### **CAPO I – Organi Istituzionali**

##### **Art. 16 – Organi di Governo**

Gli organi di Governo del Comune sono: il Consiglio, Il Sindaco, la Giunta Comunale.

#### **CAPO II - Consiglio Comunale**

##### **Art. 17 – Composizione ed elezione**

1. Le norme relative alla composizione ed all'elezione del Consiglio, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità ed alla decadenza dei consiglieri, allo scioglimento del Consiglio ed alla rimozione dei consiglieri, sono stabilite dalla legge.

2. I casi di decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione alle sedute, e la relativa procedura, sono disciplinati dal presente Statuto.

##### **Art. 18 – Durata incarica**

1. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

##### **Art. 19 – Competenze del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo

dell'Ente e le sue competenze sono determinate dalla legge, ed in particolare:

- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, ad eccezione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in relazione al quale fissa i criteri generali;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
- e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o della dirigenza;
- m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
- n) assicura e garantisce i rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e gli istituti di partecipazione attraverso iniziative ed azioni di collegamento e di consultazione.

2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Nel rispetto dei principi esplicitati dalle leggi e dal presente Statuto, esso approva, a maggioranza assoluta, il Regolamento con il quale disciplina il proprio funzionamento; in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tale fine il Sindaco, nonché la gestione di tutte le risorse finanziarie, umane e strumentali che vengono destinate all'attività consiliare in sede di definizione del bilancio preventivo.

3. Il Consiglio, nella prima seduta successiva all'elezione, dopo la convalida degli eletti, la nomina del Presidente e dei due Vice Presidenti, la comunicazione della composizione della Giunta Comunale, previa illustrazione da parte del Sindaco del Piano generale di sviluppo e delle linee programmatiche di mandato, elabora ed approva uno o più atti d'indirizzo, nel rispetto dei contenuti dei predetti documenti, al fine di partecipare alla definizione ed integrazione degli stessi.

4. Entro sessantacinque giorni dall'elezione del Sindaco, il Consiglio prende atto, in applicazione delle disposizioni del T.U.E.L. dei documenti del Capo dell'Amministrazione contenenti le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5. Il Consiglio partecipa all'adeguamento delle linee programmatiche tramite l'elaborazione e l'approvazione di specifici atti di indirizzo, nonché alla verifica periodica delle stesse. Vigila sull'applicazione degli indirizzi generali, dei piani settoriali e dei programmi deliberati. A tal

proposito, il Sindaco, la Giunta Comunale, i Dirigenti riferiscono semestralmente al Consiglio. Il Regolamento del Consiglio stabilisce le modalità e le procedure per l'esercizio del potere di controllo politico- amministrativo.

6. Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali previsti dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, ad eccezione di quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere adottate dalla Giunta e che devono essere sottoposte al Consiglio Comunale per la ratifica entro il termine di sessanta giorni dall'adozione, a pena di decadenza, e comunque entro il termine del 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia ancora scaduto il precedente termine.

7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia di mero atto d'indirizzo, deve essere corredata dal parere in ordine alla regolarità tecnica del dirigente del servizio interessato e del parere di conformità del Segretario Generale alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Deve essere, inoltre, corredata dall'attestazione del responsabile di ragioneria, circa la copertura finanziaria, nel caso la proposta determini delle spese. I pareri e le attestazioni sono inseriti nella deliberazione.

8. Il Consiglio nomina Commissioni attribuite alla sua competenza dalla legge, ed altresì, nomina le Commissioni Comunali permanenti e le Commissioni speciali.

#### **Art. 20 – Esercizio della potestà regolamentare**

1. Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello Statuto, regolamenti nelle materie di competenza comunale, ed in particolare, per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi dell'Ente e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi.

2. Copia dei regolamenti comunali esecutivi in materia di polizia urbana e rurale, e degli eventuali atti di modifica degli stessi, è trasmessa al Commissario del Governo per il tramite del Presidente della Giunta Regionale.

3. Nei regolamenti sono stabilite, nel rispetto dei principi e delle procedure fissate dalla legge in materia, le misure delle sanzioni amministrative per le contravvenzioni ai regolamenti stessi ed alle ordinanze.

#### **Art. 21 – Sessioni del Consiglio**

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie. Il Consiglio può riunirsi nella sede comunale o anche in luoghi diversi per assicurare la presenza delle istituzioni in tutto il territorio ed in particolare anche nelle frazioni.

2. Sono sessioni ordinarie quelle dedicate all'esame ed all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

3. In occasione delle sessioni, tanto ordinarie quanto straordinarie, del Consiglio devono essere esposti nella residenza la bandiera nazionale, della U.E. e il gonfalone del Comune. La data di convocazione del Consiglio ed il relativo o.d.g. dovranno essere pubblicizzati con sistemi informatici.

#### **Art. 22 – Presidente del Consiglio Comunale**

1. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio Comunale procede all'elezione, nel proprio seno, del Presidente del Consiglio e di due Vice Presidenti di cui uno con funzioni di vicario, che collaborano con il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.
2. L'elezione avviene con votazione palese e con la maggioranza di almeno tre quarti dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Nel caso in cui nella prima votazione non venga raggiunta la maggioranza qualificata prevista nel secondo comma, nella votazione successiva, da tenersi comunque in diversa seduta, risulterà eletto il Consigliere che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni saranno svolte dai due Vice Presidenti, secondo le modalità stabile dal Regolamento.
5. La carica di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di Capogruppo consiliare, salvo che appartenga ad un gruppo composto da un unico Consigliere eletto.
6. Il Presidente in caso di morte, dimissioni, decadenza o revoca viene surrogato nella prima seduta del Consiglio successiva all'evento.
7. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati dal Consiglio Comunale con deliberazione motivata, assunta con la maggioranza di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

#### **Art. 23 – Le attribuzioni del Presidente**

1. Il Presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio Comunale, anche verso l'esterno, tutela la dignità e i diritti sia del Consiglio che dei singoli Consiglieri, osserva e fa osservare le norme vigenti, in particolare quelle del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, mantiene l'ordine e assicura l'andamento dei lavori del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede l'assemblea, riceve le mozioni e gli ordini del giorno da sottoporre al Consiglio, stabilisce l'ordine del giorno dell'adunanza sulla scorta di quanto definito nella Conferenza dei Capigruppo, unitamente al Sindaco.
3. Il Presidente adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento del Consiglio; tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei Consiglieri, nonché la funzione delle minoranze; cura la costituzione e vigila sul funzionamento delle Commissioni consiliari, potendo partecipare alle sedute delle medesime; convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo e presiede l'Ufficio di Presidenza; garantisce il rispetto dello Statuto e delle norme del Regolamento; esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto, dal Regolamento, nonché dalle norme vigenti.
4. Il Presidente assicura con proprie iniziative un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, promuove e coordina l'attività delle Commissioni consiliari, anche mediante la consultazione (singolarmente o in sede di conferenza) dei Presidenti delle stesse all'uopo convocati. Promuove l'esame congiunto da parte di più Commissioni di argomenti di interesse comune.
5. Il Presidente, secondo gli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, assicura e garantisce i rapporti con gli istituti di partecipazione attraverso iniziative di consultazione periodica e ne riferisce al Consiglio medesimo.

#### **Art. 24 – Ufficio di Presidenza**

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio e dai due Vice Presidenti.
2. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente del Consiglio che ne consulta i componenti ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

#### **Art. 25 – Convocazione del Consiglio Comunale**

1. La prima seduta del Consiglio neoeletto deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. E' presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio, sentiti il Sindaco e, fatti salvi i casi d'urgenza, i Capigruppo consiliari, con le modalità previste dall'apposito Regolamento.
3. Il Consiglio Comunale si riunisce altresì, obbligatoriamente, su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune oppure del Sindaco nel termine di giorni 20 dalla richiesta stessa; il Presidente inserisce all'ordine del giorno le questioni richieste. Su richiesta del Sindaco, il termine di cui sopra viene ridotto a 5 giorni.

#### **Art. 26 – Adunanze consiliari e votazioni**

1. Gli Assessori partecipano alle adunanze senza diritto di voto.
2. Per quanto concerne la disciplina delle adunanze consiliari, la pubblicità delle sedute, le modalità di votazione si rinvia al Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Quando rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, disciplinata dal Regolamento.

#### **Art. 27 – Decadenza dei Consiglieri per mancata partecipazione alle sedute**

1. I Consiglieri che non partecipano senza giustificazioni ad un'intera sessione ordinaria del Consiglio sono dichiarati decaduti.
2. La proposta di decadenza deve essere notificata ai Consiglieri interessati almeno dieci giorni prima della seduta in cui è posta all'ordine del giorno la proposta di decadenza stessa. Il Consigliere può far pervenire giustificazioni o illustrarle direttamente, partecipando alla seduta.

#### **Art. 28 – Consiglieri Comunali**

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera Comunità dei cittadini senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare l'ineleggibilità o l'incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione



degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio in applicazione delle disposizioni del T.U.E.L.

5. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio digitale al quale ricevere gli avvisi tramite posta elettronica certificata. In mancanza, il Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

6. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

7. Per il diritto dei Consiglieri di percepire il gettone di presenza, si rinvia alla legge.

8. Il Comune assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente e fatta salva la ripetizione delle spese in caso di responsabilità dichiarata in modo definitivo. In caso di conflitto di interesse con l'Ente, gli amministratori hanno titolo al rimborso delle spese legali, qualora vengano assolti con sentenza passata in giudicato.

9. Al fine di tutelare l'onorabilità di ogni componente del Consiglio e di garantire rapporti e relazioni ispirati alla correttezza e all'etica, ogni Consigliere Comunale ha diritto di richiedere un giudizio ad un apposito giuri d'onore, qualora ritenga offesa la sua onorabilità da fatti accaduti o dichiarazioni espresse nelle sedute del Consiglio Comunale. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina la composizione e il funzionamento del giuri d'onore.

10. I Consiglieri Comunali non possono usufruire di alcun benefit che non sia direttamente funzionale all'espletamento del mandato.

#### **Art. 29 – Consigliere Aggiunto**

1. Viene istituita la figura di un Consigliere Aggiunto al fine di garantire ai cittadini stranieri residenti nel territorio comunale, il diritto di eleggere una propria rappresentanza nel Consiglio Comunale.

2. Il Consigliere Aggiunto è espressione della Consulta dei Popoli e la figura verrà disciplinata da apposito regolamento.

3. Il Consigliere aggiunto partecipa alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, senza diritto di voto. Ha diritto a partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti senza diritto di voto.

4. Il suo mandato è svolto a titolo gratuito.

#### **Art. 30 – Prerogative dei Consiglieri**

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di chiedere in visione tutti gli atti ed i documenti conservati nell'archivio o negli uffici comunali che risultino utili all'espletamento del loro mandato, nonché il diritto di ottenerne copia. Gli stessi hanno, inoltre, diritto di ottenere dagli uffici degli organismi

partecipati e/o collegati al Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare.

2. I Consiglieri hanno altresì il diritto di accedere a proprietà e beni comunali destinati ad uso o servizio pubblico, al fine di esercitare la propria attività di amministrazione e di controllo.

3. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale, che esercitano mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno. Hanno anche il diritto di presentare interrogazioni o altre istanze di sindacato ispettivo, mozioni ed ordini del giorno.

4. I Consiglieri sono tenuti all'osservanza delle norme sulla riservatezza ed è fatto loro divieto di divulgare informazioni, notizie ed atti che abbiano tale caratteristica per legge.

5. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità di esercizio delle sopracitate prerogative.

### **Art. 31 – Gruppi consiliari**

1. Tutti i Consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare che elegge al proprio interno un Capogruppo. La costituzione dei Gruppi Consiliari, i locali a loro disposizione ed il supporto di personale sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

2. Ciascun Gruppo consiliare può dotarsi di un regolamento interno.

3. I Capigruppo devono essere nominati entro la data della prima seduta del Consiglio. In caso contrario, le relative funzioni vengono svolte dal Consigliere anziano del gruppo.

4. Le competenze dei capigruppo sono determinate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

### **Art. 32 – Conferenza dei Capigruppo**

La Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, ha funzione di indirizzo e di collaborazione per la disciplina dello svolgimento dei lavori del Consiglio. Essa è composta dai capi di tutti i gruppi del Consiglio o da Consiglieri da questi delegati, e ai suoi lavori deve partecipare il Sindaco o suo delegato. Le modalità del funzionamento e le relative attribuzioni sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

### **Art. 33 – Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione, in modo da rispettare la proporzionalità dei gruppi consiliari.

### **Art. 34 – Attività di sindacato ispettivo e controllo di garanzia**

1. Il Sindaco, o gli Assessori da esso delegati, rispondono alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri secondo le modalità fissate nel Regolamento del Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio Comunale, su richiesta di 1/5 dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine, controllo o garanzia, sull'attività dell'Ente.

3. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni d'indagine, di controllo o garanzia sono disciplinati dal Regolamento consiliare. Il Presidente di queste Commissioni è eletto dai Consiglieri che compongono i gruppi di opposizione.

#### **Art. 35 – Redazione del processo verbale delle sedute**

Tale attività è disciplinata in maniera dettagliata dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

### **CAPO III - Giunta Comunale e Sindaco**

#### **Art. 36 – Giunta Comunale**

La Giunta collabora con il Sindaco nel governo dell'Ente ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

#### **Art. 37 – Composizione e presidenza**

La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a quello massimo previsto dalla legge.

#### **Art. 38 – Nomina e durata in carica**

1. Il Sindaco, dopo la proclamazione, nomina i componenti della Giunta Comunale, fra i quali un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

2. La legge disciplina lo status dei componenti dell'organo di governo locale, le cause di inconfirmità ed incompatibilità e gli istituti della decadenza e della revoca degli stessi. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Al momento dell'accettazione della nomina, ciascun Assessore deve presentare al Sindaco la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l'insussistenza delle cause di inconfirmità ed incompatibilità, delle quali il Sindaco dà atto nel documento che sarà comunicato al Consiglio.

3. Gli Assessori, sebbene nominati dal Sindaco, devono essere in possesso degli stessi requisiti di eleggibilità previsti dalla legge per i Consiglieri Comunali.

4. La Giunta resta in carica fino alla nomina di quella successiva, limitandosi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

#### **Art. 39 – Dimissioni e revoca**

1. Gli Assessori cessano dalla carica per:

a) dimissioni; b) rimozione; c) decadenza; d) revoca.

2. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate per iscritto al Sindaco, il quale provvede a darne comunicazione al Consiglio, e diventano irrevocabili dal momento della loro presentazione.
3. La rimozione e la decadenza dalla carica di Assessore avviene nei casi e secondo le procedure previste dal T.U.E.L.
4. Il Sindaco può procedere alla revoca di uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, può provvedere il Sindaco entro 20 giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, ove lo ritenga.

#### **Art. 40– Funzionamento della Giunta**

1. La Giunta Comunale è convocata dal Sindaco che la presiede e ne stabilisce l'ordine del giorno dei lavori.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
3. Le modalità di funzionamento e di organizzazione della Giunta Comunale sono stabilite dal Sindaco.
4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario. Il Segretario ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici e di curare il processo verbale della seduta.
5. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni; essa delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica.

#### **Art. 41 – Attribuzioni della Giunta**

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del governo locale; ad essa competono atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale che per loro natura debbono essere adottati da un organo politico-collegiale ed atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente.
2. La Giunta Comunale individua gli strumenti di determinazione del proprio indirizzo con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, le risorse umane, finanziarie - economiche e materiali da destinare ai diversi obiettivi ed eventuali prescrizioni e criteri generali cui dovranno attenersi gli organi burocratici nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge o dallo Statuto. Definisce, inoltre, criteri e procedure per l'esercizio del potere di controllo politico amministrativo sugli atti di gestione.
3. La Giunta esercita le attribuzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo di governo che non sono riservate alle competenze di altri organi dell'Ente dalle disposizioni di legge vigenti al momento dell'adozione di ciascun atto. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) approva il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto della normativa in materia, dei principi del presente Statuto e dei criteri generali fissati dal Consiglio Comunale;
  - b) approva il Piano occupazionale dell'Ente, le modifiche alla dotazione organica, il Piano della Performance, nonché il Piano parità di genere;
  - c) approva l'atto di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la conduzione delle trattative nella contrattazione decentrata integrativa;
  - d) autorizza la sottoscrizione dell'accordo decentrato integrativo;

- e) approva lo schema di bilancio annuale di previsione, e dei documenti allegati allo stesso, nel rispetto della legge e del Regolamento di contabilità dell'Ente;
- f) delibera le variazioni di bilancio e lo storno di fondi da sottoporre a ratifica consiliare;
- g) approva il Piano esecutivo di gestione;
- h) delibera il prelievo dal fondo di riserva;
- i) approva le tariffe dei tributi di competenza;
- j) approva lo schema del Conto consuntivo e dei documenti allegati allo stesso;
- k) approva lo schema del Programma triennale delle opere pubbliche;
- l) approva piani, programmi e progetti esecutivi che non siano stati già previsti in piani, programmi e progetti di massima e definitivi;
- m) approva il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, il Piano triennale di prevenzione della corruzione, nonché i criteri per l'attuazione del controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva all'adozione degli atti;
- n) promuove e resiste alle liti, autorizzando i legali dell'Ente a stare in giudizio;
- o) approva lo schema delle transazioni previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti e di specifica analisi, a cura del dirigente competente, in merito alla convenienza economica della transazione;
- p) delibera lo schema dei contratti di servizio da stipulare con le società partecipate, salvo che gli stessi siano già stati definiti nei contenuti essenziali, negli strumenti di programmazione dell'Ente.

4. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge.

5. La Giunta si astiene dall'adottare indirizzi in materia di atti di gestione demandati alla competenza della Dirigenza dell'Ente.

#### **Art. 42 – Il Sindaco**

1. Il Sindaco è l'organo titolare della direzione politico-amministrativa e di governo dell'Ente, è Ufficiale di Governo e rappresenta, a tutti gli effetti, il Comune.

2. La legge disciplina la durata in carica del Sindaco, le modalità per l'elezione, le cause di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.

3. Al Sindaco competono poteri di rappresentanza, sovrintendenza politico-amministrativa, nonché di vigilanza e controllo sulle attività della Giunta, delle strutture gestionali ed esecutive del Comune, sugli enti, aziende e istituzioni dallo stesso dipendenti o controllati

#### **Art. 43 – Attribuzioni quale responsabile del governo dell'Ente**

1. Sono attribuzioni del Sindaco quale responsabile della direzione politico-amministrativa dell'Ente:

- a) la rappresentanza generale dell'Ente, fatta salva la rappresentanza processuale in giudizio che viene demandata al dirigente competente dell'Ente;
- b) il potere di elaborare, sentita la Giunta, il documento definitivo delle linee programmatiche di mandato da presentare al Consiglio comunale;
- c) la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
- d) il coordinamento e l'impulso dell'attività dei singoli Assessori;
- e) il potere di impartire direttive in ordine agli indirizzi funzionali e amministrativi del Comune;
- f) il potere di emanare e sottoscrivere tutti gli atti ed i provvedimenti dell'Ente ad eccezione di quelli spettanti ad altri soggetti;
- g) la potestà di delega ai singoli Assessori, al Segretario Generale e ai dirigenti dell'adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di

avocazione motivata, in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere direttamente;

- h) il potere di nomina e di motivata revoca degli Assessori;
- i) il potere di delegare agli Assessori funzioni di sovrintendenza, di coordinamento, di indirizzo, di controllo per settori organici di materie, nonché il compito di sovrintendere ad un particolare ambito di attività dell'Ente od a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici, secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del Comune, vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione;
- l) il potere di attribuire e revocare gli incarichi al personale dirigente, nel rispetto di quanto previsto e stabilito dalla legge, dalla normativa contrattuale e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- m) il potere di provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
- n) il potere di promuovere e concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- o) il potere di convocare i comizi per i referendum;
- p) il potere di adottare ordinanze ordinarie esclusivamente nei casi previsti dalla legge e di adottare, come rappresentante della comunità locale, ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- q) il coordinamento e la riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

#### **Art. 44 – Attribuzioni di vigilanza**

1. Sono attribuzioni del Sindaco quale organo di vigilanza:

- a) l'acquisizione diretta, presso tutti gli uffici e servizi, di informazioni ed atti anche riservati o segreti;
- b) il potere di promuovere indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) il compimento degli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) il potere di disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende, le istituzioni e le società per azioni controllate dell'Ente;
- e) il potere di promuovere ed assumere iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

#### **Art. 45 – Attribuzioni organizzative**

1. Appartengono all'ufficio del Sindaco le seguenti attribuzioni organizzative:

- a) chiedere la convocazione della Conferenza dei Capigruppo Consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- b) disporre la convocazione della Giunta Comunale;
- c) ricevere interrogazioni e le altre istanze di sindacato ispettivo;
- d) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum;
- e) ricevere le dimissioni degli Assessori;
- f) attribuire ai dirigenti incarichi provvisori *ad interim* di supplenza o di reggenza di settori o servizi.

**Art. 46 – Attribuzioni per i servizi statali**

1. Competono al Sindaco, inoltre, ai sensi delle vigenti leggi, le seguenti attribuzioni quale Ufficiale di Governo:

- a) provvedere all'adozione di atti in materia di ordine e di sicurezza pubblica e svolgere funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria quando lo prescrivano norme legislative o regolamentari;
- b) sovrintendere, emanare direttive ed esercitare vigilanza sui servizi di competenza statale assegnati al Comune;
- c) adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti ed assumere tutte le iniziative conseguenti ai sensi delle vigenti norme, per prevenire ed eliminare pericoli gravi che minaccino l'incolumità dei cittadini;
- d) vigilare su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
- e) delegare le funzioni sindacali per i servizi statali, quando la legge non lo vieta, agli Assessori ed ai dirigenti;
- f) in casi di emergenza, connessi al traffico od all'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici.

**Art. 47 – Cessazione dalla carica di Sindaco**

1. Il Sindaco cessa dalla carica per:

- a) dimissioni
- b) decadenza
- c) rimozione
- d) mozione di sfiducia

2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno.

3. Le dimissioni del Sindaco sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale del Comune che ne informa senza indugio il Prefetto. Le stesse diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.

4. La decadenza dalla carica avviene nei casi previsti dalla legge ed è dichiarata dal Consiglio su proposta del Presidente del Consiglio stesso.

5. La rimozione dalla carica avviene nei casi e secondo le procedure previste dalla legge.

**Art. 48 – Vice Sindaco**

1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori un Vice Sindaco che lo sostituisca in via generale, anche quale Ufficiale di Governo, in caso di assenza, impedimento o sospensione dall'esercizio della funzione nelle ipotesi previste dal T.U. E. L.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

**Art. 49 – Spese per le campagne elettorali e pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori**

1. Per quanto concerne le spese per le campagne elettorali e la pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori, si rinvia allo specifico Regolamento.

**TITOLO V – PARTECIPAZIONE****CAPO I - Istituti di partecipazione popolare****SEZIONE I – Criteri direttivi****Art. 50 – Partecipazione**

1. Il Comune promuove, sostiene e favorisce l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa della comunità.

2. Il Comune valorizza e sostiene lo sviluppo delle libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare alla vita pubblica locale dei cittadini, con facoltà di affidare alle stesse anche compiti di pubblico interesse, nel rispetto della legislazione vigente e secondo criteri di economicità, efficienza, efficacia e di solidarietà, prevedendo, con apposita normativa i requisiti per l'affidamento e le forme di controllo dei risultati di gestione.

3. Nell'esercizio delle funzioni proprie o conferite e nella formazione ed attuazione dei piani e dei programmi, il Comune assicura la partecipazione: dei propri cittadini, degli ordini e dei collegi professionali, delle organizzazioni sindacali e di categoria, delle organizzazioni del volontariato e delle forme associative, a condizione che perseguano, senza scopo di lucro, finalità proprie, anche dell'Ente e purché il loro funzionamento sia retto da principi democratici ed abbiano un'adeguata rappresentatività nell'ambito di competenza.

**Art. 51 – Albo delle Associazioni**

1. Un regolamento prevede e disciplina un albo, al quale le organizzazioni del volontariato e le associazioni che intendano intrattenere apporti collaborativi con il Comune devono obbligatoriamente iscriversi.

2. L'albo deve riportare i dati e gli elementi necessari per stabilire la natura, il campo di attività, il metodo di funzionamento e il grado di rappresentatività di ciascuna associazione od organismo. La struttura organizzativa competente dell'Ente esercita attività di controllo allo scopo di accertare la veridicità dei dati e degli elementi forniti.

**Art. 52 – I Consigli di Cittadini Volontari**

1. Al fine di assicurare una più larga ed incidente partecipazione dei cittadini nella gestione di problematiche di rilevante interesse pubblico, il Consiglio Comunale istituisce i Consigli di Cittadini Volontari nel rispetto dei principi di pari opportunità.

2. I Consigli di Cittadini Volontari esercitano funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.



3. L'istituzione, la composizione, il funzionamento e la durata in carica dei Consigli di Cittadini Volontari sarà determinata dal Consiglio Comunale mediante regolamento.
4. L'incarico elettivo dei singoli componenti dei predetti Consigli è svolto a titolo gratuito.
5. I Consigli di Cittadini Volontari non hanno alcun potere di spesa.

#### **Art. 53 – Laboratori Tematici**

1. Allo scopo di approfondire e proporre soluzioni su argomenti di specifico interesse del territorio, nonché per presentare proposte per il “Bilancio Partecipativo”, la Giunta Comunale provvede ad istituire i Laboratori Tematici, quali organismi di partecipazione dei cittadini nelle seguenti materie: Ambiente e Mobilità, Scuola, Politiche Giovanili, Sport, Urbanistica, Lavori Pubblici, Cultura, Attività produttive, Turismo e Commercio, Sicurezza Urbana.
2. I Laboratori Tematici sono composti da rappresentanti individuati tra i Consiglieri del C.C.V., rappresentanti di soggetti associativi iscritti all'Albo e non, associazioni di categoria, ordini e collegi professionali, altre organizzazioni riconosciute dalla normativa vigente, rappresentanti di comitati civici e protagonisti del territorio con particolare competenza sullo specifico argomento da trattare.

#### **Art. 54 – Ulteriori forme di partecipazione**

1. Al fine di promuovere la partecipazione dei cittadini al governo della città, e quindi di interagire e dialogare con le scelte dell'Ente, annualmente la Giunta Comunale può attivare la procedura partecipativa denominata “Bilancio Partecipativo”, definendone i criteri e le modalità in conformità alle previsioni regolamentari.
2. Allo scopo di promuovere la “cittadinanza attiva” vengono sostenuti progetti di volontariato che orientino i cittadini verso un maggiore impegno sociale.
3. Gli ambiti di intervento e di impegno riguardano le attività di pubblico interesse compatibili con queste modalità di partecipazione.

#### **Art. 55 – Valorizzazione e promozione della partecipazione**

1. Il Comune valorizza la partecipazione dei cittadini anche attraverso:
  - a) incentivazioni di carattere tecnico-organizzativo o economico-finanziario, compatibili con la disponibilità dell'Ente e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento;
  - b) accesso agli atti;
  - c) rilascio di copie;
  - d) consultazioni con le associazioni interessate, da attuarsi attraverso le forme ritenute di volta in volta più idonee;
  - e) ampliamento dell'elettorato attivo e passivo nelle consultazioni e referendum locali, ammettendo al voto i cittadini stranieri provenienti da paesi extra-UE residenti nel territorio comunale da almeno cinque anni, nonché tutti i cittadini minori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, fatta eccezione per il referendum abrogativo riservato ai cittadini maggiorenni.
2. Gli organi deliberanti competenti debbono tenere conto dei suggerimenti formulati dalle organizzazioni, dagli ordini e dai collegi professionali e dalle associazioni consultati e sono tenuti ad esporre le ragioni che non ne consentono l'accoglimento.
3. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento

di tutti i gruppi ed organismi, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

## **SEZIONE II – Riunioni, assemblee e consultazioni**

### **Art. 56 – Riunioni ed assemblee**

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative e culturali.

2. Il Comune può mettere a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico, strutture e spazi idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente stabilite dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone ed alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

### **Art. 57 – Informazioni e consultazioni**

1. Il Comune promuove l'informazione preventiva della cittadinanza sui propri programmi e sulle linee concrete di attuazione degli stessi, in particolare se riguardanti le infrastrutture o significative modifiche del territorio, che comportano l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici.

2. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale possono deliberare la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su problemi, questioni, proposte, programmi, provvedimenti, deliberazioni di loro interesse.

3. I costi delle consultazioni sono a carico del fondo economale comunale.

## **SEZIONE III – Iniziative popolari**

### **Art. 58 – Istanze, petizioni e proposte**

1. Istanze, petizioni, proposte possono essere presentate:

- dai cittadini iscritti nelle liste elettorali;
- dai cittadini non ancora elettori che abbiano compiuto 16 anni di età;
- da cittadini non residenti che nel Comune esercitano una loro attività;
- da cittadini stranieri residenti;
- dai cittadini ristretti nella Casa Circondariale di Parma.

2. I cittadini residenti nel Comune, nonché tutti coloro che svolgono la loro prevalente attività di lavoro, studio o servizio nel territorio comunale, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte, rispettivamente al Sindaco, agli Assessori ed alla Giunta per quanto riguarda le materie di loro competenza. Le iniziative possono essere sottoscritte da uno o più cittadini e comportano per il Sindaco, l'Assessore e la Giunta, l'obbligo di risposta scritta entro trenta giorni dalla loro ricezione.

3. Inoltre, si possono presentare petizioni e proposte al Consiglio nell'ambito della sua competenza. Tali iniziative devono essere sottoscritte da almeno mille cittadini o dimoranti stabilmente nel Comune per ragione di studio o lavoro. Esse comportano per il Presidente del Consiglio l'obbligo di iscrivere e discutere l'argomento all'ordine del giorno entro sessanta giorni

dalla loro ricezione.

4. La risposta alle istanze, petizioni e proposte deve essere comunicata al primo firmatario e, allorquando le stesse siano state rivolte al Sindaco, agli Assessori ed alla Giunta, devono essere comunicate ai Capigruppo Consiliari. Qualora le istanze, petizioni e proposte non siano accolte, la relativa pronunzia deve essere adeguatamente motivata.

5. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della comunità, debbono avere per oggetto specifici interventi e provvedimenti di pubblico interesse dei quali i richiedenti non siano gli unici diretti destinatari. Esse inoltre non possono concernere le materie escluse dai referendum a norma del presente Statuto.

6. Le istanze, le petizioni e le proposte devono recare in calce, oltre che il nome e cognome dei sottoscrittori, anche l'indicazione dell'indirizzo di residenza, fornendo prova delle ragioni della loro prevalente attività svolta nell'ambito territoriale del Comune. I primi tre firmatari delle petizioni, istanze e delle proposte si rendono garanti, a pena di improcedibilità, della autenticità di tutte le sottoscrizioni.

#### **Art. 59 – Referendum**

1. L'istituto referendario è volto ad agevolare il rapporto tra i cittadini e gli organi elettivi.

2. Il referendum consultivo e quello propositivo sono indetti su richiesta di almeno cinquemila cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, mentre il referendum abrogativo è indetto su richiesta di almeno diecimila cittadini residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Il referendum consultivo, inoltre, è indetto anche su determinazione del Consiglio Comunale adottata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti assegnati.

3. Nel referendum consultivo ed in quello propositivo esercitano il diritto di voto i residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. A tal fine, il Comune assicura la tenuta di una speciale lista elettorale. Nel referendum abrogativo invece esercitano il diritto di voto i residenti nel territorio comunale che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

4. I referendum possono essere richiesti su tutte le materie sulle quali il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa, fatta eccezione per:

- a) bilanci, finanze, tributi e relative tariffe;
- b) attività vincolata di esecuzione di norme statali, regionali, o statutarie e di convenzioni in essere;
- c) atti di elezione, nomina, designazione, revoca;
- d) disciplina del personale del Comune e delle sue Aziende ed Istituzioni;
- e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.

5. Ciascun referendum deve avere per oggetto un solo quesito che deve essere formulato con brevità e chiarezza ed in modo univoco.

6. Il referendum avente ad oggetto lo stesso quesito non può essere ripetuto nell'arco della durata in carica del medesimo Consiglio Comunale e, comunque, nell'arco di un triennio dallo svolgimento di una precedente consultazione.

7. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali comunali.

#### **Art. 60 – Richiesta di referendum**

1. La proposta referendaria deve essere presentata da un comitato promotore, costituito con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e composto da almeno cinquanta cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire nel tempo massimo di novanta giorni dalla data di deposito della proposta referendaria presso la struttura competente, è sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte della Commissione dei Garanti per i referendum.

2. Tale Commissione è formata dal Segretario Comunale, o suo delegato, con funzioni di Presidente, da un iscritto all'Ordine degli Avvocati di Parma e da un membro dell'Università degli Studi di Parma competenti in materie giuridiche, nonché da due dirigenti dell'Ente. A tal fine, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati ed il Rettore dell'Università forniranno al Segretario Generale ciascuno un'ampia rosa di nominativi fra i quali saranno sorteggiati, con le modalità previste nel regolamento, gli altri due componenti. Per l'esercizio dell'attività svolta ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso.

3. Le decisioni sono assunte con la presenza di tutti i componenti della Commissione e le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario comunale nominato dal Segretario Generale.

#### **Art. 61 – Indizione referendum**

1. Il referendum è indetto dal Sindaco e deve svolgersi entro sei mesi dalla data di ammissibilità della proposta, con l'eccezione prevista dal terzo comma successivo.

2. In caso di pluralità di referendum, il Sindaco è tenuto a fissare una unica data di svolgimento.

3. Nessuna tornata referendaria può essere indetta nell'anno di normale scadenza di mandato amministrativo del Consiglio. I referendum che avrebbero dovuto svolgersi in tale anno sono differiti all'anno successivo.

4. Il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso in caso di sopravvenuto scioglimento del Consiglio Comunale.

5. Il Sindaco/il Commissario procede alla revoca del referendum già indetto qualora il quesito referendario non sia più proponibile per la sopravvenuta promulgazione di una legge che disciplini *ex novo* la materia, oppure il Consiglio Comunale abbia deliberato sul quesito oggetto del referendum nel senso dei proponenti lo stesso.

#### **Art. 62 – Effetti del referendum**

1. Nel caso di referendum consultivo e propositivo il Sindaco è tenuto a sottoporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto al referendum. La deliberazione terrà conto della partecipazione alla consultazione e dell'esito della stessa. Il Consiglio Comunale è comunque tenuto a motivare le ragioni della deliberazione di cui sopra. Quando sullo stesso oggetto del referendum esistano proposte di deliberazione, interrogazioni o altre istanze di sindacato ispettivo, mozioni, ordini del giorno presentati da Consiglieri ovvero istanze e petizioni, si fa luogo ad un unico dibattito consiliare.

2. Nel caso di referendum abrogativo gli effetti dell'atto deliberativo si intendono cessati a partire dal giorno successivo alla proclamazione del risultato positivo. L'Organo che ha adottato il provvedimento abrogato provvede, entro quindici giorni, a disciplinare e sanare rapporti e situazioni giuridiche o di fatto, eventualmente sospesi, nel rispetto della volontà popolare espressa.

3. La proposta sottoposta a referendum è valida se ottiene la maggioranza dei voti validamente

espressi indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto.

### **Art. 63 – Regolamento**

Il regolamento determina le norme per la disciplina del referendum, ed in particolare, i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e la autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto e la proclamazione del risultato.

### **Art. 64 - Azione popolare**

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano all'Ente.
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, che le spese siano a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.
3. Le associazioni di protezione ambientale possono proporre le azioni risarcitorie, conseguenti a danno ambientale, che spettano al Comune e di competenza del giudice ordinario.

### **Art. 65 – Redazione degli atti amministrativi**

Gli atti amministrativi devono essere redatti in modo da consentire una facile comprensione. A tale fine, le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni devono dichiarare espressamente l'annullamento, la revoca o la modifica e recare esplicita menzione del contenuto dell'atto annullato, revocato o modificato.

### **Art. 66 – Pubblicità degli atti amministrativi**

Tutti gli atti del Comune sono di pubblica consultazione, ad eccezione di quelli riservati o segreti, per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, secondo la speciale disciplina del regolamento.

### **Art. 67 – Diritto di accesso e di informazione dei cittadini**

1. Il Comune assicura a chiunque abbia un interesse personale, concreto, attuale e diretto per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi; l'apposito regolamento stabilisce le modalità per rendere pubbliche e fornire ai soggetti interessati le informazioni concernenti lo stato degli atti e delle procedure, l'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che li riguardano, nonché il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e di diritti.
2. Il Comune assicura inoltre a chiunque la libertà di accesso alle informazioni ambientali come previsto dalla vigente normativa in materia. Le modalità di accesso sono disciplinate dal soprarichiamato regolamento.
3. Al fine di rendere effettivo il diritto all'informazione e all'accesso agli atti dell'Ente e facilitare la partecipazione alla vita associata, il Comune assicura il funzionamento di un ufficio per l'informazione e le relazioni con il pubblico (URP) con il compito di:
  - 1) fornire all'utenza informazioni relative ai servizi, agli atti ed allo stato dei procedimenti;
  - 2) essere il tramite fra il cittadino che intenda esercitare i propri diritti di partecipazione e di

accesso e il titolare dell'ufficio responsabile del procedimento;

3) ricevere istanze, petizioni e dar seguito alle stesse, curando, ove richiesto, l'autenticazione delle firme necessarie;

4) formulare all'Amministrazione proposte inerenti il rapporto con l'utenza.

4. Il Comune organizza i servizi di biblioteche e di archivio storico, quali strumenti di acquisizione dell'informazione e della documentazione.

#### **Art. 68 – Partecipazione ai procedimenti amministrativi**

1. I rapporti fra il Comune ed i cittadini destinatari di provvedimenti, o ad essi interessati, sono disciplinati dalle disposizioni di legge in materia e dallo specifico regolamento comunale.

2. Il Comune si impegna a far partecipare, ove previsto dalla legge, al procedimento amministrativo i soggetti interessati all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive (diritti soggettivi e/o interessi legittimi). Consente, altresì, la partecipazione al procedimento amministrativo ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché ai rappresentanti di interessi diffusi costituiti in associazioni, cui possa derivare un pregiudizio dal procedimento.

3. In accoglimento di osservazioni e proposte, presentate ai sensi del comma precedente, l'Ente può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi e, comunque, nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

4. Fermo restando quanto disposto al precedente comma, per ciascun provvedimento di competenza comunale è individuato il responsabile del relativo procedimento, la durata massima dello stesso ed il soggetto titolare del potere sostitutivo.

5. Lo specifico regolamento disciplina, inoltre, il diritto dei destinatari e degli interessati:

a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;

b) ad assistere alle ispezioni ed agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

c) a farsi sostituire da un rappresentante.

6. Il Comune può non dare corso a quanto disposto ai precedenti punti a) e b) quando vi siano oggettive ragioni di somma urgenza.

7. I procedimenti amministrativi possono essere espletati anche per via telematica.

#### **Art. 69 – Accessibilità e trasparenza**

1. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche come previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Tale principio si applica integralmente al Comune di Parma che garantisce l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e la propria attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

2. La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito internet istituzionale dell'Ente, delle informazioni e dei dati obbligatori previsti dalla normativa vigente, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali

3. L'accessibilità ai dati è garantita dall'istituto dell'accesso civico inteso quale diritto di chiunque di

richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui l'Ente ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

4. Al fine di dare attuazione ai suddetti principi, ed in applicazione delle disposizioni legislative in materia, il Comune adotta annualmente un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità che definisce le misure, i modi, e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione.

5. Il Comune di doterà di uno specifico regolamento per disciplinare l'utilizzo del sito web istituzionale.

#### **Art. 70 – Legalità e anticorruzione**

1. L'azione del Comune, sia nei singoli settori e servizi di attività, sia sul piano complessivo dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, risponde al principio di legalità che l'Ente è tenuto ad osservare ed applicare con scrupolosa attenzione e responsabilità, quale principio fondamentale della propria organizzazione e del proprio funzionamento. Detto principio si traduce nel coordinamento unitario dell'attività stessa finalizzato ad assicurare il buon andamento, l'imparzialità, la trasparenza, l'efficienza e legalità sostanziale dell'azione comunale.

2. Il Comune, in attuazione di quanto disposto dalla legge, uniforma la sua attività alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

3. A tal fine l'Ente adotta annualmente un Piano triennale di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo.

### **TITOLO VI - SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

#### **Art. 71 – Le forme di erogazione dei servizi**

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e l'esercizio di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale della comunità locale.

2. I servizi pubblici sono organizzati in modo da rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti, renderli effettivamente accessibili, garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti, informare pienamente gli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.

3. La legge stabilisce i servizi riservati in via esclusiva al Comune.

4. Il Comune gestisce i servizi con la massima trasparenza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge.

5. Per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e delle relative reti, il Comune, nell'ambito delle discipline di settore e della normativa comunitaria, esercita le facoltà e le funzioni previste dal T.U.E.L.

6. Per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, nell'ambito delle norme vigenti in materia, il Consiglio Comunale determina quale forma di gestione adottare, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla

natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.

7. L'organo di revisione esprime parere per quanto concerne la proposta di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni, nonché sulle modalità di gestione dei servizi e su eventuali modifiche delle forme di gestione. Tali proposte di assunzione, modifica, eventuale dismissione del servizio pubblico devono illustrare gli aspetti economico-finanziari ed essere corredate da preventivo economico-finanziario triennale.

#### **Art. 72 – Aziende Speciali ed Istituzioni**

1. L'Azienda Speciale è un ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale che può essere costituito per la gestione di servizi a prevalente connotazione economico-imprenditoriale.

2. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune, dotato di autonomia gestionale, per l'esercizio di servizi sociali.

3. Per la costituzione, l'organizzazione e la gestione di aziende speciali ed istituzioni si rinvia alla normativa comunitaria e nazionale in materia, nonché al Regolamento comunale sugli organismi partecipati dall'Ente.

#### **Art. 73 - Durata in carica dei Consigli di Amministrazione delle Aziende e delle Istituzioni**

1. I Consigli di Amministrazione delle Aziende e delle Istituzioni cessano dalla carica in caso di:

- a) revoca o dimissioni della maggioranza dei loro componenti;
- b) scioglimento del Consiglio Comunale.

2. I componenti dei Consigli di Amministrazione delle Aziende e delle Istituzioni durano in carica fino alla nomina dei successori.

#### **Art. 74 - Revoca**

1. Il Sindaco, qualora sussistano le condizioni di legge, può revocare con provvedimento motivato, i Consigli di Amministrazione delle Aziende e delle Istituzioni, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella seduta successiva.

#### **Art. 75 – Partecipazione a società ed enti**

1. Il Comune può promuovere la costituzione di società di capitali per l'esercizio di servizi pubblici, purché coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente.

2. La deliberazione per la costituzione di tali società o per la partecipazione al capitale delle stesse è di competenza del Consiglio Comunale. La proposta è presentata al Consiglio Comunale unitamente allo statuto, ad un piano di fattibilità contenente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, l'entità degli oneri a carico del Comune, una stima sulle entrate previste e le condizioni per l'equilibrio economico della gestione.

3. Il Comune può promuovere o aderire ad associazioni o fondazioni, nel rispetto delle norme vigenti. La partecipazione a tali organismi è deliberata dal Consiglio Comunale.

4. Eventuali accordi di programma, patti parasociali e di sindacato da sottoscrivere in sede di assunzione di partecipazioni societarie dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale, su



proposta della Giunta. Compete alla Giunta la verifica della realizzazione degli accordi di programma e del conseguimento degli obiettivi prefissati.

5. L'indicazione dei criteri per il riparto del potere di nomina degli Amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra i partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione consiliare di assunzione delle partecipazioni.

#### **Art. 76 – Nomine dei rappresentanti comunali**

1. Il Consiglio Comunale approva, entro sessanta giorni dall'insediamento, gli indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune negli organismi da esso partecipati.

2. L'atto che definisce gli indirizzi per la *governance* degli organismi partecipati dall'Ente si pone l'obiettivo di garantire trasparenza, eliminazione delle incompatibilità e costante rotazione degli incarichi, nel rispetto della normativa vigente.

3. I rappresentanti del Comune nominati negli organismi partecipati sono tenuti ad inviare periodicamente al Sindaco ed al Consiglio Comunale relazioni sull'attività svolta.

4. Nei confronti dei candidati alla carica di amministratore trovano applicazione le stesse cause di inconferibilità ed incompatibilità fissate dalla legge per i Consiglieri Comunali.

5. I candidati alla carica di amministratore all'atto dell'accettazione della candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi fissati, tenendo conto delle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Si impegnano, inoltre, a rispettare gli obblighi previsti dal codice di comportamento incluso nel regolamento sulle società e sugli organismi partecipati vigente, con particolare riguardo all'informativa periodica sulla gestione aziendale e sulle eventuali criticità rilevate nel corso del proprio mandato.

#### **Art. 77 – Convenzioni**

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato e continuativo di funzioni e servizi, il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Enti Locali, in conformità alle disposizioni del T.U.E.L..

2. La stipula di convenzioni è approvata dal Consiglio Comunale

#### **Art. 78 – Consorzi**

1. Il Comune può costituire consorzi con altri Enti Locali per la gestione di uno o più servizi ai sensi del T.U.E.L..

2. La costituzione e la modificazione di tali forme associative è approvata dal Consiglio Comunale

#### **Art. 79 – Accordi di programma**

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e altri soggetti pubblici, il Sindaco in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, può promuovere la conclusione di accordi di programma, in conformità alle disposizioni del T.U.E.L.

**Art. 80 – Servizi pubblici comunali e tutela dell’utenza**

1. La gestione dei servizi pubblici comunali è realizzata in conformità con la normativa comunitaria e nazionale in materia.
2. I regolamenti che disciplinano i servizi si conformano ai principi di una sana gestione improntata a criteri di economicità ed efficienza, in coerenza alle disposizioni normative vigenti. Tali regolamenti fissano altresì i termini per eventuali osservazioni degli utenti e delle loro associazioni in merito all’organizzazione dei servizi, con obbligo di previsione di una carta dei servizi contenente le misure minime del servizio erogato, con particolare riguardo agli indicatori di qualità da monitorare, almeno annualmente, per verificare il grado di soddisfazione dell’utenza.

**TITOLO VII - PERSONALE****CAPO I - Principi generali****Art. 81 – Organizzazione della struttura comunale**

1. L’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, sostanzia l’autonomia organizzativa e funzionale dell’Ente finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione e degli scopi istituzionali del Comune.
2. Il Comune disciplina, con proprio regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, nonché secondo principi di responsabilità e professionalità, con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti al Comune.
3. La struttura si articola in ambiti organizzativi flessibili, non solo per ambiti strutturati, ma anche per progetti, per assicurare l’ottimizzazione dell’azione amministrativa in termini di efficienza, efficacia, economicità e legalità.
4. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato dalla Giunta Comunale sulla base dei principi del presente statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

**Art. 82 – Principi e criteri fondamentali di gestione amministrativa**

1. L’attività gestionale dell’Ente è improntata ai principi di economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa, con l’osservanza dei criteri di responsabilità e professionalità.
2. I rapporti tra gli Organi di governo e la Dirigenza del Comune sono informati al criterio secondo cui ai primi spettano i poteri di indirizzo, di definizione degli obiettivi e dei programmi di attuare e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite, mentre spettano alla seconda i poteri di gestione tecnico-amministrativa, compresa l’adozione di atti che impegnano l’Ente verso l’esterno, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
3. Nell’ambito dei principi e dei criteri fissati dalla legge e dallo Statuto, e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e di quello decentrato, i Dirigenti incentivano la collaborazione ed il coinvolgimento di tutto il personale per il risultato dell’attività lavorativa e garantiscono le

condizioni per favorire la massima espressione di idee e proposte, valorizzando il lavoro collegiale e trasversale ed il metodo del lavoro di gruppo.

### **Art. 83 – Norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi**

1. In coerenza alle previsioni della Costituzione si applicano, nei confronti di tutto il personale contrattualizzato alle dipendenze ed in servizio nel Comune, le norme sull'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi stabilite dalla legge statale in materia. Per la specifica disciplina applicativa e per le relative procedure si rinvia all'apposito regolamento.

## **CAPO II - Segreteria Generale**

### **Art. 84 – Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale del Comune è l'organo burocratico, posto alle dipendenze funzionali del Sindaco, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente. E' responsabile degli strumenti individuati dall'Ente per garantire il controllo interno di regolarità amministrativa disciplinato dal T.U.E.L. ed attraverso pareri, direttive interpretative, e conferenze dei servizi assicura la conformità delle fonti dell'ordinamento comunale, dei provvedimenti amministrativi, ed in particolare dei decreti e delle ordinanze sindacali, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario Generale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta Comunale e ne cura la verbalizzazione, può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitegli dal Sindaco.

3. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, nel caso in cui non sia istituito il ruolo di Direttore Generale, esercita le seguenti funzioni:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;
- b) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e sull'esecuzione delle medesime, secondo gli obiettivi ed i programmi fissati dagli organi politici;
- c) autorizza i congedi e le missioni dei dirigenti apicali, può presiedere o partecipare a commissioni di gare nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- d) adotta iniziative, proposte e provvedimenti disciplinari, ai sensi delle disposizioni vigenti, nei confronti dei dirigenti apicali.

4. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, il quale lo sceglie dall'Albo Nazionale dei Segretari Nazionali e Provinciali. Il Segretario Generale cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario Generale. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario Generale è confermato.

5. Il Segretario Generale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.

### **Art. 85 - Vice Segretario Generale**

1. Il Comune ha un Vice Segretario Generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie o ausiliarie

del Segretario Generale.

2. Il Vice Segretario Generale coadiuva il Segretario Generale nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento per motivi di fatto o di diritto.

3. Il Vice Segretario Generale ha la direzione di settore funzionale e può essere preposto a una fra le massime unità organizzative dell'Ente con competenza sugli affari generali ed istituzionali.

### **CAPO III - Dirigenza**

#### **Art. 86 – Direttore Generale**

1. Può essere istituita la funzione di Direzione Generale, cui è affidata la direzione del processo di pianificazione e controllo di gestione dell'Ente. Il Direttore Generale viene nominato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale e secondo criteri stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui il Sindaco non ritenga di attribuire l'incarico al Segretario Generale, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale, ripartisce le attribuzioni e disciplina i rapporti tra questi ed il Segretario Generale.

2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, ed in particolare, predispose il piano dettagliato di obiettivi, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione.

3. Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario Generale.

4. Il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, e la durata del suo incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

#### **Art. 87 – Dirigenti**

1. Con l'osservanza dei principi e dei criteri fissati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai Dirigenti compete la direzione degli uffici e dei servizi e gli stessi esercitano la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell'Ente mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. I Dirigenti si differenziano tra loro esclusivamente per il tipo di funzione svolta ed incarico ricevuto, possono essere preposti a singole strutture dell'organizzazione dell'Ente. Sono direttamente responsabili, in via esclusiva, della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta dagli uffici e dai servizi e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e scopi fissati dagli organi elettivi. Essi godono di autonomia nella organizzazione e gestione delle risorse finanziarie, umane e dei beni strumentali loro assegnati per il raggiungimento dei risultati.

3. Gli incarichi dirigenziali vengono conferiti, a tempo determinato, con decreto motivato del Sindaco e con le modalità fissate nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale, secondo le norme vigenti, oppure, a soggetti esterni, mediante contratti a tempo determinato, ai sensi del presente Statuto, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi e degli obiettivi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo soggetto, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. Gli incarichi possono essere revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento; in caso di mancato raggiungimento, al termine di

ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione; per responsabilità particolarmente grave o reiterata negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

4. I Dirigenti sono responsabili della gestione dei programmi approvati dalla Giunta, rispondono agli organi di direzione politica del raggiungimento degli obiettivi.

#### **Art. 88 – Nomina dirigenti e collaboratori con contratto a termine**

1. La copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, i contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni.

2. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine nel caso in cui nell'organico dell'Ente o non esista una struttura operativa con competenza nella materia o la stessa, pure esistente, non sia in grado, per ragioni da esporre in modo analitico e specifico nel provvedimento, di fornire la collaborazione.

#### **Art. 89 – Verifica dei risultati**

1. Le metodologie di verifica dei risultati sono definite nel Regolamento sui Controlli Interni.

2. Le verifiche dei risultati, esito delle diverse tipologie di controlli interni, sono utilizzati anche ai fini della valutazione delle performance di Dirigenti, Posizioni Organizzative e personale, secondo quanto previsto dal Sistema di Misurazione e valutazione della Performance.

3. Il Sindaco può revocare anticipatamente le funzioni dirigenziali in caso di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o di rilevante inefficienza nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione prefissati, che non siano riconducibili a ragioni oggettive. La revoca delle funzioni dirigenziali è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato e comporta la revoca dell'indennità di dirigenza.

#### **Art. 90 - Responsabilità**

1. La responsabilità civile, amministrativa e contabile del personale dipendente è disciplinata dalla legge e dai CCNL.

#### **Art. 91 – Relazioni sindacali**

1. Nell'intento di valorizzare appieno le risorse umane e di migliorare l'organizzazione del lavoro, il Comune sviluppa il sistema delle relazioni sindacali, con particolare riferimento ai temi concernenti il rapporto tra pubblico e privato, lo sviluppo economico, le politiche tariffarie e le politiche sociali.

### **TITOLO VIII - FINANZA E CONTABILITA', CONTRATTI E CONTROLLI**

#### **Art. 92 – Finanza locale**

1. Il Comune, nell'ambito della autonomia finanziaria ed impositiva riconosciutagli dalla legge, applica secondo principi di equità e di perequazione, nonché di progressività riferita alla capacità contributiva, tributi propri allo scopo di finanziare i servizi pubblici ritenuti necessari e di integrare la contribuzione erariale per l'erogazione di servizi pubblici indispensabili.
2. Il Comune esercita il potere impositivo nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo le modalità fissate da apposito regolamento.
3. L'assetto delle tariffe e dei corrispettivi dei servizi tende, in via di principio, al pareggio economico, avendo tuttavia riguardo alle possibilità economiche dei destinatari e alla importanza sociale del servizio. Può anche tendere a risultati economici positivi tenuto conto dell'attività svolta, delle condizioni del mercato e del tipo di servizi prestati.

#### **Art. 93 – Ordinamento contabile**

L'ordinamento contabile generale del Comune e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese, sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento comunale di contabilità.

#### **Art. 94 – Bilancio di previsione**

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio pluriennale e quello annuale di previsione, predisposti dalla Giunta in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi, sono consegnati ai Consiglieri Comunali ed al Collegio dei Revisori, secondo la tempistica stabilita dal Regolamento di contabilità.
3. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, la Giunta Comunale approva, nei termini fissati dalla legge, il Piano esecutivo di gestione, determinando i progetti, i programmi e gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie ai dirigenti.
4. Al Bilancio viene allegata la Relazione Previsionale e Programmatica la cui concreta fattibilità sarà verificata in seguito dai singoli Dirigenti in sede di attuazione.

#### **Art. 95 – Conto consuntivo**

1. I risultati di gestione, rilevati mediante contabilità economica e finanziaria, e quelli del patrimonio sono dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio e quello del patrimonio.
2. Il Consiglio, valutata la relazione della Giunta, nonché la relazione dei Revisori, formula indirizzi di comportamento idonei a garantire il conseguimento di una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione da parte della Giunta Comunale e delle strutture organizzative.

#### **Art. 96 – Attività contrattuale**

1. L'attività contrattuale dell'Amministrazione comunale è disciplinata dalla legge e dagli appositi regolamenti.

### **Art. 97 - Il Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Per quanto attiene alla composizione, alle funzioni ed ai poteri del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché alle cause d'ineleggibilità, di decadenza e di revoca dei singoli componenti del predetto Collegio, si fa rinvio alla legge ed al Regolamento di contabilità dell'Ente.

2. Nell'ambito dell'ampliamento delle funzioni da affidare al Collegio dei Revisori che lo Statuto può prevedere in applicazione del T.U.E.L., si inserisce l'esame preliminare, con conseguente espressione di parere formale, di tutte le tipologie di transazioni, nonché l'esame, ed il relativo parere, sulle situazioni critiche aventi particolare impatto sulla situazione finanziaria dell'Ente, anche se risalenti ad anni precedenti.

### **Art. 98 – Controlli interni**

1. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il Comune di Parma si è dotato di un Sistema dei Controlli Interni mediante apposito regolamento, al quale si rimanda per la disciplina dettagliata del funzionamento degli stessi.

2. Il Sistema dei Controlli Interni è finalizzato a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dell'Ente ed è articolato in:

a) controllo strategico: comprende anche la valutazione sulla performance complessiva dell'Ente ed è finalizzato a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti;

b) controllo di gestione: comprende anche la valutazione sulla performance organizzativa dell'Ente ed è finalizzato a verificare efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

c) controllo di regolarità amministrativa e contabile: finalizzato a garantire la regolarità tecnica e contabile degli atti, nella fase preventiva di formazione e nella fase successiva, secondo i principi generali di previsione aziendale;

d) controllo sulle società partecipate non quotate: finalizzato a verificare, attraverso l'affidamento ed il controllo dello stato di attuazione di indirizzi ed obiettivi gestionali, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità delle società partecipate non quotate e ad adottare le opportune azioni correttive anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per l'Ente;

e) controllo degli equilibri finanziari: finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, nonché a valutare gli effetti che si determinano direttamente o indirettamente per il bilancio finanziario dell'Ente anche in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni. Esso è disciplinato nel regolamento di contabilità;

f) controllo della qualità dei servizi: volto a garantire la qualità dei servizi erogati sia direttamente che mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni all'Ente.

3. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica Italiana, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, il Comune redige una relazione di fine mandato certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente. La redazione del predetto documento, la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dello stesso e della relativa certificazione, nonché l'invio di entrambi i documenti alla Corte dei Conti sono disciplinate dalla legge e dal Regolamento comunale sui controlli interni, quest'ultimo se compatibile.

## **TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 99 – Entrata in vigore dello statuto**

1. Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio. Il Segretario Generale del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.